

2008

FINANZIARIA

  
*Confartigianato*  
UDINE

**GUIDA ALLE  
NOVITÀ FISCALI  
DELLA LEGGE  
FINANZIARIA 2008**

*A cura di Raffaella Pompei, dottore commercialista, funzionario dell'Ufficio fiscale di  
Confartigianato Udine*

## LA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008

*Legge del 24 dicembre 2007 n.244*

La legge finanziaria per il 2008 prevede diversi interventi a favore dell'abitazione principale. Per i proprietari viene previsto infatti un aumento della detrazione ICI e un aumento del limite detraibile per gli interessi sui mutui. Per chi abita in affitto invece vengono estesi i casi in cui spettano detrazioni irpef sui canoni pagati.

Sempre in tema di immobili si segnala la proroga fino al 2010 delle agevolazioni per il risparmio energetico e per il recupero edilizio. Si potrà così beneficiare ancora dell'iva agevolata al 10% sulle manutenzioni e della detrazione del 55% per migliorare l'isolamento degli edifici, per installare pannelli solari e per sostituire caldaie. La detrazione irpef del 36%, oltre ad essere prorogata, viene reintrodotta anche per acquistare immobili ristrutturati.

Ai fini del risparmio energetico viene poi prorogata fino al 2010 la detrazione del 20% per l'acquisto di frigoriferi e congelatori di classe A+ e la detrazione del 20% per l'acquisto di motori industriali ad alta efficienza e inverter. Per l'agevolazione sugli impianti d'illuminazione dei commercianti non è stata necessaria la proroga dato che fin dall'inizio l'agevolazione è stata prevista con validità fino al 31/12/2008.

Per le imprese individuali viene riaperta la possibilità di estromettere l'immobile strumentale, mentre per i privati viene riproposta la rivalutazione di terreni e partecipazioni non quotate. Si offre in tal modo la possibilità di ottenere un risparmio fiscale ai contribuenti che hanno in previsione disinvestimenti che determineranno plusvalenze tassabili.

Tra le novità introdotte con la legge finanziaria per il 2008 in tema di tassazione per le imprese si segnala l'abbassamento delle aliquote delle imposte. Dal 2008 infatti l'aliquota dell'ires, imposta sulle società di capitale (spa, srl, ecc.) scende dal 33% al 27,5%, mentre l'aliquota dell'irap, imposta regionale sulle attività produttive, scende dal 4,25% al 3,9%. Anche le ditte individuali e le società di persone (snc e sas) in contabilità ordinaria potranno beneficiare sugli utili non prelevati dell'aliquota del 27,5% al posto delle aliquote irpef progressive.

La determinazione del reddito d'impresa viene semplificata, avvicinando l'utile fiscale all'utile di bilancio, attraverso l'eliminazione della possibilità di indicare nella dichiarazione dei redditi variazioni per ammortamenti, accantonamenti e altre rettifiche giustificati solo da motivi di risparmio fiscale.

Per determinare la quota indeducibile degli interessi passivi vengono previsti criteri differenziati per le società di capitali da una parte, e imprese individuali e società di persone dall'altra, criteri meno complicati di quelli introdotti nel 2004.

Anche per la determinazione dell'irap vengono stabiliti criteri differenziati per le società di capitali, che si dovranno attenere ai dati del bilancio civilistico, mentre le imprese individuali e le società di persone prenderanno in considerazione costi e ricavi così come rilevano in dichiarazione dei redditi. Per i professionisti e i piccoli imprenditori con basso giro di affari, ridotta dotazione di beni strumentali e senza dipendenti, viene introdotto il nuovo regime dei contribuenti minimi che prevede adempimenti semplificati e l'applicazione di un'unica imposta del 20% sul reddito determinato in base al criterio di cassa (ricavi o compensi incassati meno spese pagate).

Con riferimento all'imposta sulle successioni e donazioni viene estesa al coniuge l'esclusione dall'imposta già prevista per i discendenti per i trasferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo.

Come nella precedente Finanziaria, sono ancora numerose le disposizioni per contrastare l'evasione. Ne sono un esempio l'obbligo di indicazione del codice fiscale dei familiari a carico nelle dichiarazioni da rilasciare per fruire delle relative detrazioni e l'estensione della responsabilità per il pagamento delle maggiori imposte e delle sanzioni a chi acquista l'immobile per un prezzo più alto di quello indicato in fattura e nel contratto. Anche l'ennesima modifica alla disciplina delle perdite d'impresa, la nuova disciplina delle operazioni societarie straordinarie, la previsione dell'obbligo di memorizzare le operazioni dei distributori automatici e le modifiche alla disciplina iva nel settore delle telecomunicazioni vanno lette in chiave antievasione.

Per altri versi invece sono state introdotte modifiche dirette ad attenuare le gravose conseguenze che lo scorso anno avevano subito molti contribuenti per effetto dell'inasprimento della disciplina sugli studi di settore e di quella sulle società non operative. Per queste ultime infine è stato riproposto lo scioglimento agevolato con un'imposta sostitutiva più conveniente rispetto a quella prevista nella Finanziaria 2007.

Sono invece diretti a recepire gli orientamenti europei i nuovi criteri per detrarre l'iva relativa ai veicoli aziendali e il nuovo criterio di determinazione della base imponibile per la vendita dei beni acquistati con detrazione parziale dell'iva.

Con l'occasione si segnala che, nell'ambito della manovra finanziaria per il 2008, il Decreto legge collegato alla Finanziaria, (DL 159 del 1° ottobre 2007) amplia i casi in cui un fabbricato può essere considerato rurale, prevede una specifica detrazione di 150 euro per i contribuenti con redditi bassi (cosiddetto bonus incapienti), porta da 6 a 18 mesi, dalla data d'inizio dei lavori, il termine entro cui deve essere stipulato il mutuo per la costruzione dell'abitazione principale per detrarre i relativi interessi, mentre, per detrarre le spese per medicinali richiede lo scontrino "parlante" (ossia con indicazione di natura, qualità e quantità dei farmaci e codice fiscale dell'utilizzatore) cosicché non è più sufficiente lo scontrino normale, neanche se accompagnato da un documento integrativo rilasciato dalla farmacia (si ricorda che fino al 31/12/2007 il codice fiscale dell'utilizzatore sullo scontrino fiscale poteva essere riportato a mano).

Viene infine segnalato che la proroga al 2008, con modifiche, della rottamazione dei veicoli è contenuta nel Decreto legge 248 del 31 dicembre 2007 ("decreto milleproroghe"), decreto che al momento della redazione del presente fascicolo è in attesa di conversione e che potrebbe quindi subire delle modifiche.

Si evidenziano le principali disposizioni fiscali contenute nella **legge 24 dicembre 2007 n. 244** (finanziaria 2008) pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007 n. 300.

ARTICOLO 1	
commi da 5 a 8	Nuova detrazione iciper l'abitazione principale
commi 9, 10 e 208	Detrazioni irpef per gli inquilini
commi 11 e 12	Detrazione sui redditi per assegni percepiti dal coniuge separato o divorziato
commi 13 e 14	Esenzione irpef per chi ha solo redditi fondiari fino a 500 euro
commi 15, 16 e 221	Detrazioni irpef per familiari a carico e per redditi da lavoro o impresa
commi 17 e 19	Detrazione del 36% sulle spese per interventi di recupero
comma 18	Aliquota iva agevolata al 10% sulle manutenzioni di abitazioni
commi da 20 a 24 e 286	Detrazione del 55% per il risparmio energetico negli edifici
comma 20	Detrazione del 20% per frigoriferi, congelatori motori industriali e inverter
commi da 25 a 28	Imposta di registro per immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati
commi 29, 30 e 33 lett.m)	Modifiche alla disciplina delle perdite d'impresa e professionali
comma 31	Escluso da imposta su successioni e donazioni anche il trasferimento d'azienda al coniuge
commi 33 lett. e) e 38	La nuova aliquota ires
comma 33 lett. h)	Plusvalenze finanziarie delle società di capitale
commi 33 lett. b) ed i) e 35	Deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa
commi 33 lett.n) e 34	Abrogazione degli ammortamenti anticipati e accelerati
commi 33 lett.n) e 34	Durata dei contratti di leasing per la deducibilità dei canoni
commi 33 lett.p) e 34	Nuova disciplina delle spese di rappresentanza e degli omaggi
commi 33 lett.q), 34 e 48	Abrogazione delle deduzioni extracontabili nel quadro EC
comma 37	Estromissione degli immobili strumentali delle imprese individuali
commi da 40 a 42	Tassazione separata per imprese individuali e società di persone
commi 46 e 47	Modifiche alla disciplina delle operazioni straordinarie

commi 50, 51 e 226	Modifiche alla disciplina irap
commi da 53 a 57 e 65	Limitazioni all'uso delle agevolazioni costituite da crediti d'imposta
comma 66	Più vantaggioso il credito d'imposta per ricerca e sviluppo
comma 67	Ritenuta sui dividendi erogati a società estere
commi da 70 a 76	Credito d'imposta per aggregazioni professionali
commi 77 e 78	Per le agenzie di viaggi sarà possibile applicare il regime iva ordinario per i congressi -
commi 81 e 82	Indeducibilità dei terreni dei fabbricati strumentali
commi da 83 a 90	Nuovi criteri per l'individuazione dei "paradisi fiscali"
comma 91	Riproposta la rivalutazione di terreni e partecipazioni non appartenenti ad imprese
commi da 96 a 117	Nuovo regime dei contribuenti minimi
commi 118 e 269	Sanzioni in caso di mancata emissione di scontrini o ricevute
commi da 121 a 123	Semplificazioni per il modello 770
commi 128 e 129	Ulteriori modifiche alla disciplina delle società di comodo
comma 130	Escluse da iva le cessioni gratuite alle ONLUS di merci con imperfezioni
comma 132	Prevista l'esenzione del canone RAI per chi ha almeno 75 anni e redditi bassi
commi da 144 a 147	Rateazione di importi dovuti in seguito a controlli o iscritti a ruolo
comma 155	Nuova disciplina sanzionatoria per il reverse charge
commi 156 e 157	Reverse charge anche per vendere immobili strumentali a soggetti con iva indetraibile
commi 158 e 159	Modifiche per il regime speciale iva relativo alle telecomunicazioni
comma 160	Imposta sostitutiva sui mutui prima casa
comma 161	Tre mesi in più per la stampa dei registri contabili
commi 162 e 163	Senza reverse charge le prestazioni di subappalto al contraente generale
comma 164	Responsabilità solidale dell'acquirente dell'immobile per iva evasa e sanzioni
comma 168	Distributori di carburanti: prorogata la deduzione forfetaria
comma 169	Autotrasportatori: prorogato il recupero del contributo SSN pagato con i premi assicurativi
comma 170	Autotrasportatori: prorogata la deduzione per trasporti effettuati anche nel comune
commi 171, 176, 177 e 275	Novità in agricoltura
commi 197 e 198	Contributi ai fondi sanitari
comma 201	Detrazione spese frequenza asili nido
comma 202	Innalzato a €4.000 l'importo massimo degli interessi detraibili sui mutui
comma 203	Esenzione per gli invalidi dalla tassa sulle utenze telefoniche dei cellulari
comma 204	Redditi dei lavoratori transfrontalieri
comma 205	Imposta di bollo in caso di presentazione telematica della comunicazione unica
comma 207	Docenti scolastici: detrazione irpef del 19% sulle spese per l'aggiornamento
commi da 209 a 214	Obbligo di fatturazione elettronica alla Pubblica Amministrazione
commi 215 e 216	Rimborso infrannuale iva solo con istanza telematica
commi da 217 a 220	Modifiche in tema di presentazione delle dichiarazioni fiscali
comma 223	Importo minimo per il versamento, il rimborso o la compensazione delle imposte
commi da 228 a 232	Credito d'imposta per gli interventi contro il compimento di atti illeciti
commi da 233 a 237	Credito d'imposta per i rivenditori di generi di monopolio
commi da 252 a 255	Studi di settore e controlli selettivi
comma 261 lett.a) e 264	Esclusione di alcuni servizi dalla disciplina dell'autoconsumo
comma 261 lett.b) e 264	Esenzione per alcune particolari prestazioni effettuate da consorzi
commi 261 lett.c) e d) e 264	Rilevanza del valore normale per l'assoggettamento ad iva di alcune operazioni
commi 261 lett.c) e 264	Base imponibile per la cessione dei beni acquistati con detraibilità iva limitata
commi 261 lett.e), 255 e 264	Modifiche alla detrazione iva su veicoli, telefoni ed altri beni o servizi a detraibilità limitata
comma 265	Accertamenti sulle vendite di immobili avvenute prima del 4/7/2006
commi da 266 a 268	Irrilevanti ai fini fiscali le attività dei gruppi d'acquisto solidali
comma 270	Sanatoria per elenchi clienti/fornitori presentati in ritardo entro il 15/11/2007
comma 271	Trasmissione telematica dei corrispettivi
comma 272	Liquidazione irpef a tassazione separata su alcune indennità
commi 282 e 283	Ancora modifiche per gli apparecchi e congegni da gioco lecito
comma 284	Credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate
comma 309	Detrazione irpef per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico
commi 322 e 324	Contributo sugli interessi per i mutui per il recupero di immobili di centri storici
commi da 363 a 366	Dovranno essere memorizzate le operazioni dei distributori automatici
ARTICOLO 2	
comma 513	Prorogato il contributo per l'acquisto del computer da parte dei collaboratori
commi da 539 a 548	Credito d'imposta per incremento occupazionale nelle aree svantaggiate
ARTICOLO 3	
commi da 5 a 11	Destinazione del 5 per mille dell'IRPEF 2008

### **Art.1, commi da 5 a 8 - Nuova detrazione ICI per l'abitazione principale -**

In aggiunta alla detrazione di 103,29 euro viene istituita una ulteriore detrazione ICI sull'abitazione principale, pari **all'1,33 per mille** della base imponibile. L'ulteriore detrazione spetta nel limite massimo di 200 euro, è proporzionale al periodo dell'anno in cui l'immobile è destinato ad abitazione principale e va ripartita in caso di contitolarità di diritti da parte di soggetti che utilizzano l'immobile come abitazione principale. Tale ulteriore detrazione non spetta per le categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (abitazioni in ville e castelli) e A9 (palazzi di pregio artistico o storico).

Viene prevista la possibilità per i comuni di deliberare aliquote inferiori al 4 per 1000 per le unità immobiliari su cui siano installati pannelli solari o fotovoltaici.

Viene previsto che in caso di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio il coniuge dell'assegnatario, se non possiede altri immobili nel comune in cui è situata la casa coniugale, applica per la casa coniugale l'aliquota e le detrazioni previste per l'abitazione principale.

### **Art.1, commi 9, 10 e 208 - Detrazioni irpef per gli inquilini -**

Per tutti i contratti di locazione disciplinati dalla L.431/1998 (e quindi non solo per i contratti "convenzionali") relativi all'abitazione principale viene riconosciuta agli inquilini una detrazione irpef di euro:

- **€300** se il reddito complessivo è pari o inferiore ad €15.493,71;
- **€150** se il reddito è superiore ad €15.493,71 ma non ad €30.987,41.

Restano confermate le detrazioni previste dall'art. 16, TUIR:

- a favore dei soggetti titolari di contratti di locazione c.d. "convenzionali" (art.2 comma 3 e art.4 commi 2 e 3, della legge 431/98), relativi all'abitazione principale ( €495,80 per redditi fino a € 15.493,71, o €247,90 per redditi non superiori a €30.987,41);
- a favore dei dipendenti per la locazione dell'immobile da adibire ad abitazione principale nel comune di lavoro o in uno limitrofo, detrazione spettante per i primi tre anni dal trasferimento della residenza per motivi di lavoro fuori dalla propria regione in un comune che dista almeno 100 km dal precedente ( €991,60 per redditi fino a € 15.493,71, o €495,80 per redditi non superiori a €30.987,41).

Viene inoltre prevista una detrazione di **€991,60**, per i primi tre anni, per i giovani età **tra i 20 e i 30 anni di età** che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/98, relativo all'abitazione principale (diversa da quella dei genitori) se il loro reddito complessivo non supera € 15.493,71.

Le detrazioni per gli inquilini, relative all'abitazione principale sono alternative, potendo scegliere la più favorevole, e sono rapportate al periodo dell'anno in cui c'è la destinazione ad abitazione principale. Le nuove detrazioni possono essere riconosciute già sul periodo d'imposta 2007 (Unico 2008). E' comunque riconosciuta la detrazione eccedente l'imposta lorda (diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni previste dall'articolo 13 del DPR 917/1986): con decreto ministeriale dell'11/2/2008 sono state stabilite le modalità con cui possono essere recuperate tali detrazioni dagli incapienti.

Viene poi ampliato il campo di applicazione della detrazione del 19% introdotta dall'art.1 comma 319 L. 296/2007 a favore degli studenti universitari per i canoni di locazione pagati per alloggi situati nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, detrazione spettante, su una spesa massima complessiva annua € 2.633, quando il corso di laurea è tenuto in un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 km e comunque in una provincia diversa. La detrazione ora spetta non solo per i canoni derivanti da contratti di locazione previsti dalla legge 431/1998 ma anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità e per le assegnazioni in godimento o locazione da parte di enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. Tale detrazione spetta anche se i canoni di locazione sono stati sostenuti nell'interesse di familiari a carico.

Casi agevolati	Norma di riferimento	Reddito dell'inquilino	Detrazione
Locazioni relative all'abitazione principale (Legge 431/1998)	Art.16 comma 01 DPR 917/1986	Fino a €15.493,71 Da €15.493,72 a €30.987,41	€300 €150
Locazioni "convenzionali" (art. 2 comma 3 e art. 4 commi 2 e 3 della L. 431/98), relative all'abitazione principale	Art.16 comma 1 DPR 917/1986	Fino a €15.493,71 Da €15.493,72 a €30.987,41	€495,80 €247,90
Locazioni relative all'abitazione principale per chi per lavoro si trasferisce fuori regione in un comune che dista almeno 100 chilometri dal precedente comune di residenza	Art.16 comma 1-bis DPR 917/1986	Fino a €15.493,71 Da €15.493,72 a €30.987,41	€991,60 €495,80 (per i primi 3 anni)
Locazioni relative all'abitazione principale, diversa da quella dei genitori, per giovani di età tra 20 e 30 anni	Art.16 comma 1-ter DPR 917/1986	Fino a €15.493,71	€991,60 (per i primi 3 anni)
Locazioni a studenti universitari se l'università è in un comune distante più di 100 km da quello di residenza e comunque in una provincia diversa	Art.15 comma 1 lett. i-sexies DPR 917/1986	Irrelevante	19% dei canoni pagati su una spesa massima annua di €2.633 (detr. max €500,27)

**Art.1, commi 11 e 12: detrazione sui redditi per assegni percepiti dal coniuge separato o divorziato**

Per i redditi derivanti dagli assegni periodici ricevuti dal coniuge separato o divorziato viene innalzata la misura della detrazione irpef riconoscendo per essi, già con decorrenza 2007 (e quindi già su Unico/2008), la stessa detrazione spettante per i redditi di pensione in luogo di quella meno conveniente prevista dall'art.13 comma 5 del DPR 917/1986. Tale detrazione non è cumulabile con quelle previste per altre tipologie di reddito e non va rapportata ad anno.

**Art.1, commi 13 e 14: esenzione irpef per chi ha solo redditi fondiari fino a 500 euro**

Chi possiede soltanto redditi fondiari di importo complessivo non superiore a 500 euro non deve pagare l'irpef. Tale disposizione si applica già con riferimento all'anno 2007.

**Art.1, commi 15 e 16 e 221: detrazioni irpef per familiari a carico e per redditi da lavoro o impresa**

Già con effetto dal 2007 vengono apportate le seguenti modifiche alla disciplina sulle detrazioni irpef per familiari a carico e per redditi da lavoro o d'impresa.

Per chi **ha almeno 4 figli** a carico viene introdotta un'ulteriore detrazione di **1.200 euro** da ripartire a metà tra i genitori o, in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, spettante a quest'ultimo per l'intero importo. Con decreto ministeriale del 31/1/2008 sono state stabilite le modalità con cui la detrazione può essere recuperata dagli incapienti.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Viene previsto che ai fini del calcolo dell'importo delle detrazioni spettanti per familiari a carico (art. 12, comma 1, TUIR) e ai fini del calcolo delle altre detrazioni (art. 13, TUIR) il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze però rileva ancora ai fini della verifica del limite di reddito di 2.840,51 euro per considerare i familiari fiscalmente a carico.

Dal 2008 infine viene previsto che per usufruire delle detrazioni per familiari a carico i lavoratori dipendenti e i pensionati devono dichiarare **annualmente** al datore di lavoro o ente pensionistico le condizioni di spettanza e il **codice fiscale** dei soggetti a carico. La dichiarazione presentata per un anno quindi, anche se non sono intervenute variazioni, non vale più anche per gli anni successivi.

**Art.1, comma 17 e 19: detrazione del 36% sulle spese per interventi di recupero**

È prorogata fino al 31/12/2010, la detrazione irpef del 36% sulle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo, fermo restando il limite massimo di spesa di 48.000 euro per immobile oggetto d'intervento.

È reintrodotta la detrazione irpef del 36% per gli acquirenti o assegnatari di unità immobiliari facenti parte di un edificio complessivamente sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie. L'agevolazione riguarda gli interventi eseguiti dall'1/1/2008 al 31/12/2010, a condizione che l'immobile sia ceduto/assegnato entro il 30/6/2011. In tal caso il 36% deve essere applicato sul 25% del prezzo dell'unità immobiliare, sempre nel limite di € 48.000 per unità immobiliare (la detrazione massima spettante per singola unità non può quindi superare 17.280 euro). Si ricorda che tale agevolazione non era stata prorogata dalla Finanziaria 2007 (L.296/2006) e si era quindi conclusa con le cessioni entro il 30/6/2007 di immobili ristrutturati entro il 31/12/2006.

Ai fini della detrazione del 36%, sia per le spese relative agli interventi di recupero che per l'acquisto di immobili ristrutturati viene confermato l'obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera. Il dato da indicare non deve essere la quota di corrispettivo imputabile al lavoro (ossia alla posa in opera) ma il costo sostenuto dall'impresa per le ore di lavoro impiegate dal personale per l'esecuzione dell'intervento.

Per rispettare quanto richiesto dalla norma si dovrà quindi evidenziare in calce alla fattura una annotazione del tipo: *“si evidenzia che il costo della manodopera utilizzata è pari a euro ...”* (costo orario dei dipendenti impiegati nell'intervento per il numero delle relative ore di lavoro).

In assenza di manodopera utilizzata occorre comunque riportare in calce alla fattura un'annotazione del tipo *“si evidenzia che il costo della manodopera utilizzata è pari a zero in quanto l'intervento è stato eseguito direttamente dal titolare”*.

In presenza di appalti o subappalti deve essere indicato sia il costo della manodopera impiegata direttamente, sia quello della manodopera impiegata da eventuali appaltatori o subappaltatori, secondo l'ammontare da questi ultimi comunicati. Si ricorda infine che l'Agenzia delle Entrate con risoluzione 167 del 12 luglio 2007 ha chiarito che nelle fatture di acconto per i lavori di ristrutturazione di un immobile, la mancata indicazione del costo della manodopera impiegata non comporta la decadenza dall'agevolazione 36%, se il costo della manodopera impiegata per l'intera esecuzione dei lavori viene indicato nella fattura di saldo.

**Art.1, comma 18: Aliquota iva agevolata al 10% sulle manutenzioni di abitazioni**

Viene prorogata al 2010 l'applicazione dell'iva agevolata al 10% per le manutenzioni sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

Tale agevolazione inizialmente prevista per l'anno 2000 **dall'art.7 della legge 488/1999** (norma da continuare a citare nelle fatture), è stata successivamente prorogata con una serie di interventi normativi che hanno però lasciato scoperto il periodo compreso tra il 1/1/2006 e il 30/9/2006, durante il quale le prestazioni di manutenzioni restano perciò assoggettate all'aliquota iva ordinaria del 20%.

Si ricorda che se l'intervento comprende la fornitura dei cosiddetti **"beni significativi"** (ascensori e montacarichi; infissi interni e esterni; caldaie; videocitofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo d'aria; sanitari e rubinetteria da bagno; impianti di sicurezza), sull'importo della prestazione relativa alla fornitura di tali beni, l'aliquota agevolata si applica solo fino a concorrenza dell'importo complessivo dell'intervento al netto del valore dei predetti beni (ad esempio in caso di intervento

così suddiviso: 1) fornitura di un bene significativo per un valore di 100 euro, 2) lavoro e altri beni o materiali non significativi per un valore di 30 euro, il bene significativo potrà essere assoggettato all'aliquota agevolata del 10% solo per 30 euro mentre per 70 euro sarà assoggettato all'aliquota ordinaria del 20%. In tal modo l'intervento di complessivi 130 euro di imponibile sarà assoggettato ad iva per euro 70 con l'aliquota del 20% e per euro 60 con l'aliquota del 10%). Si ricorda inoltre che anche nel caso in cui l'intervento sia completamente assoggettato ad aliquota del 10% nella fattura o nella ricevuta fiscale deve sempre essere riportato il valore complessivo dell'intervento e quello dei beni significativi forniti. Ai fini dell'applicazione dell'iva al 10%, sulle fatture emesse dall'1/1/2008 non è più richiesta l'indicazione del costo della manodopera, indicazione che però resta necessaria per consentire a chi sostiene la spesa la detrazione del 36%, come evidenziato nel paragrafo precedente.

Si segnala che non rientrano nell'agevolazione nè le prestazioni dei professionisti (geometri, architetti, ingegneri, ecc.) nè le operazioni che configurano fasi intermedie nella realizzazione dell'intervento, vale a dire le cessioni di beni e prestazioni di servizi (subappalti) rese nei confronti dell'appaltatore o prestatore d'opera.

Si ricorda che il 10% è anche l'aliquota con cui vanno fatturati gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione in base al punto 127-quaterdecies della Tabella A parte terza allegata al DPR 633/1972 (decreto iva), disposizione che non prevede limitazioni in presenza di beni significativi e che è applicabile anche ai fabbricati diversi dalle abitazioni e senza termini di scadenza (quindi anche dopo il 31/12/2010).

#### **Art.1, commi da 20 a 24 e 286: detrazione del 55% per il risparmio energetico negli edifici**

È prorogata fino al 31/12/2010 la detrazione del 55% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici o di unità immobiliari esistenti (la detrazione non è ammessa per gli edifici in costruzione).

Si ricorda che tale detrazione fiscale è stata introdotta dalla legge 296/2006, art.1, commi 344-349 con riferimento ai seguenti interventi:

- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (limite di detrazione di 100.000 euro);
- interventi effettuati su edifici, parti di edifici o unità immobiliari esistenti, relativi a "strutture opache orizzontali" (coperture e pavimenti), a "strutture opache verticali" e a finestre comprensive di infissi (limite di detrazione di 60.000 euro);
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, nonché per coprire il fabbisogno di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole (limite di detrazione di 60.000 euro);
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione (limite di detrazione di 30.000 euro).

L'agevolazione, oltre ad essere prorogata ha subito le seguenti modifiche:

- è stata estesa alla sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione per interventi eseguiti entro il 31/12/2009, con modalità da stabilirsi con apposito decreto;
- è stata estesa alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia per interventi eseguiti entro il 31/12/2010;
- è stato corretto con efficacia dal 1° gennaio 2007 l'errore (contenuto nella tabella 3 sulla trasmittanza termica allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296) che nel corso del 2007 aveva creato problemi per gli interventi relativi alle strutture opache orizzontali;
- è stata prevista l'emanazione entro il 28/2/2008 di un decreto per la definizione di nuovi valori limite di fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale per gli interventi di riqualificazione energetica e di nuovi valori di trasmittanza termica per gli interventi sulle strutture opache e sugli infissi;



- è stata introdotta la possibilità di ripartire la detrazione spettante in un numero di quote annuali costanti da un minimo di 3 ad un massimo di 10 su scelta irrevocabile del contribuente all'atto della prima detrazione (le spese sostenute nel 2007 vanno comunque necessariamente ripartite in tre quote);
- è stato previsto che per la sostituzione di finestre comprensive di infissi e l'installazione di pannelli solari non è necessaria la certificazione energetica dell'edificio o l'attestato di qualificazione energetica (restano però necessarie la scheda informativa dell'intervento e l'asseverazione della rispondenza dell'intervento ai requisiti previsti redatte da un professionista, fermo restando che l'asseverazione per la sostituzione di infissi e finestre, così come per l'installazione di caldaie con potenza inferiore a 100 kw, può essere sostituita da una certificazione dei produttori).

Si ricorda che la detrazione spetta a privati, professionisti ed imprese, indipendentemente dalla loro natura giuridica, è riconosciuta indipendentemente dalla categoria catastale dell'immobile e non è cumulabile con altre agevolazioni previste da leggi nazionali per gli stessi interventi (ad esempio con la detrazione del 36%).

Ai fini dell'ammissione al beneficio è richiesto che l'intervento risponda a determinati requisiti tecnici, che tale rispondenza risulti da un'asseverazione di un tecnico abilitato e che il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell'edificio ovvero un attestato di qualificazione energetica predisposto da un professionista abilitato.

In linea generale, gli adempimenti prescritti a carico dei soggetti che intendono usufruire della detrazione del 55% ricalcano quelli previsti per l'agevolazione del 36%, ma non è richiesta la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo di Pescara. La comunicazione di inizio lavori all'ASL va effettuata solo se prevista dalle norme in materia di sicurezza sui cantieri. L'Agenzia delle Entrate richiede anche per l'agevolazione in esame l'indicazione in fattura del costo della manodopera impiegata per la realizzazione dell'intervento.

Entro 60 giorni dalla fine dei lavori (o comunque, per le spese sostenute nel 2007, entro il 29/2/2008, secondo quanto chiarito dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.244 dell'11/9/2007) il soggetto interessato deve trasmettere all'ENEA una copia dell'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, redatto dal tecnico abilitato e una scheda informativa relativa agli interventi realizzati con indicazione dei dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell'immobile, della tipologia dell'intervento, del risparmio annuo di energia previsto, del costo dell'intervento al netto delle spese professionali, dell'importo utilizzato per il calcolo della detrazione e del costo delle spese professionali. L'asseverazione sulla rispondenza dell'intervento ai requisiti previsti non va inviata ma va solo conservata.

L'invio della documentazione può essere effettuato, alternativamente:

- in via telematica, attraverso il sito Internet [www.acs.enea.it](http://www.acs.enea.it);
- tramite lettera raccomandata al seguente indirizzo: ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301- 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), specificando, quale riferimento "*Finanziaria 2007 – riqualificazione energetica*".

Solo per chi non sostiene la spesa in qualità di imprenditore (privato, lavoratore autonomo, ecc.) è richiesto che il pagamento delle spese sostenute sia effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto percipiente. I soggetti operanti nell'ambito dell'attività d'impresa potranno invece eseguire il pagamento delle spese anche con altre modalità (assegno bancario, assegno circolare, ecc.).

È previsto infine l'obbligo di conservare ed esibire a seguito di richiesta dell'Ufficio, pena la decadenza dall'agevolazione, la documentazione relativa all'intervento (asseverazione redatta dal tecnico abilitato; la documentazione trasmessa all'ENEA con la ricevuta del relativo invio; le fatture e le ricevute fiscali o le quietanze di pagamento relative alle spese sostenute; la copia del bonifico bancario/postale se le spese sono sostenute da soggetti non imprenditori; la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese riguardanti gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali; la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori, se effettuati dal detentore).

**Art.1, comma 20: detrazioni del 20% per frigoriferi, congelatori motori industriali e inverter**

Sono prorogate al 31/10/2010 le detrazioni d'imposta del **20%** previste dalla Finanziaria 2007 per le spese sostenute:

- per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A + (valore massimo della detrazione di **€200** euro per ciascun apparecchio);
- per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kw (valore massimo della detrazione di **€1.500** per motore);
- l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità o inverter (valore massimo della detrazione di **€1.500** per intervento).

Con riferimento alle spese per frigoriferi e congelatori si ricorda che per usufruire della detrazione occorre la fattura o lo scontrino parlante con i dati identificativi del contribuente, la data di acquisto e la classe energetica non inferiore ad A+ dell'elettrodomestico e un'autodichiarazione da cui risulti la tipologia dell'apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc.), le modalità utilizzate per la dismissione e l'indicazione di chi ha provveduto al ritiro e allo smaltimento dell'elettrodomestico.

**Art.1, commi da 25 a 28: Imposta di registro per immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati**

Con riferimento agli immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati è prevista l'applicazione:

- dell'imposta di registro nella misura dell'1% a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro 5 anni dalla stipula dell'atto;
- dell'imposta ipotecaria nella misura del 3% (l'imposta catastale va applicata nella misura ordinaria dell'1% in relazione all'abrogazione delle precedenti disposizioni agevolative).

Dette aliquote, per un carico fiscale totale del 5%, si applicano agli atti pubblici formati, atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere ed alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dall'1/1/2008.

Rispetto al testo previgente è prevista l'estensione del campo di applicazione, non essendo più richiesto che il programma residenziale sia di tipo convenzionato e sia realizzato in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione. Viene però innalzato il carico fiscale per imposte ipotecarie e catastali.

**Art.1, commi 29, 30 e 33 lett.m): modifiche alla disciplina delle perdite d'impresa e professionali**

Dal 2008 le perdite delle imprese in contabilità semplificata e quelle dei professionisti tornano ad abbattere gli altri redditi conseguiti dal contribuente nello stesso periodo d'imposta, senza possibilità di riporto dell'eccedenza nei periodi successivi.

Sempre dal 2008, le perdite di una snc o di una sas imputate ad un socio soggetto IRES possono essere utilizzate da quest'ultimo solo per abbattere utili che gli sono imputati dalla stessa società nei 5 periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la perdita.

**Art.1, comma 31: escluso da imposta su successioni e donazioni anche il trasferimento d'azienda al coniuge**

Viene estesa anche al coniuge l'esclusione dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'art.1, comma 78 della Legge 296/2006 per i discendenti con riferimento ai trasferimenti di aziende o rami d'azienda o di partecipazioni di controllo. Chi riceve l'azienda, le quote o le azioni deve proseguire l'attività d'impresa, o mantenerne il controllo per almeno 5 anni dalla data del

trasferimento. Tale impegno va assunto dall'interessato con apposita dichiarazione nella denuncia di successione o nell'atto di donazione.

**Art.1, commi 33 lett. e) e 38: la nuova aliquota IRES**

Dal 2008 l'aliquota ires, imposta sui redditi delle società di capitali (srl, spa ecc...), scende dal 33% al **27,5%** e viene di conseguenza prevista la rideterminazione, con apposito decreto, della percentuale di tassazione per i soggetti irpef ( attualmente del 40%):

- dei dividendi su partecipazioni possedute in regime d'impresa e sulle partecipazioni qualificate possedute dai privati;
- delle plusvalenze sulle partecipazioni possedute in regime d'impresa con i requisiti per l'esenzione o sulle partecipazioni qualificate possedute dai soggetti privati .

**Art.1, comma 33 lett. h): plusvalenze finanziarie delle società di capitale**

Con riferimento alle cessioni di partecipazioni con i requisiti per l'esenzione effettuate a partire dall'1/1/2008 da parte di società di capitali e di altri soggetti ires, la percentuale di esenzione prevista per le plusvalenze viene riportata dall'84% al 95% per equipararla alla percentuale di esclusione da tassazione prevista per i dividendi percepiti dagli stessi soggetti. Inoltre viene riportato a 12 mesi il periodo minimo di possesso per far scattare l'esenzione in modo da equipararlo al periodo che fa scattare l'indeducibilità delle minusvalenze.

DATA DI CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI	PERIODO MINIMO DI POSSESSO PER L'ESENZIONE	PERCENTUALE DI ESENZIONE
Fino al 3/10/2005	12 mesi	0
Dal 4/10/2005 al 2/12/2005	18 mesi	95%
Dal 3/12/2005 al 31/12/2006	18 mesi	91%
Dal 1°/1/2007	18 mesi	84%
Dal 1°/1/2008	12 mesi	95%

Si ricorda che le minusvalenze su cessioni di partecipazioni con i requisiti per l'esenzione continuano ad essere totalmente indeducibili per i soggetti ires e parzialmente indeducibili per i soggetti irpef.

**Art.1, commi 33 lett. b) ed i) e 35: deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa**

Dal 2008 cambia per le imprese la deducibilità degli interessi passivi.

**Per le imprese individuali e le società di persone** il nuovo art. 61 del DPR 917/1986 prevede che gli interessi sono deducibili, come già avveniva fino al 2003, in proporzione al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi imponibili o esclusi, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (compresi quelli esenti). Di conseguenza per le imprese soggette all'irpef, in assenza di ricavi o proventi esenti, gli interessi passivi diventano totalmente deducibili.

**Per le società di capitali** invece gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati (compresi quelli sui leasing), sono deducibili integralmente solo fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati, mentre l'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (cosiddetto ROL dato dalla differenza tra il valore della produzione e i costi di produzione, di cui alle lettere A e B dell'articolo 2425 del codice civile, aumentata degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali e dei canoni di leasing). L'eccedenza indeducibile degli interessi passivi può essere dedotta nei successivi periodi d'imposta senza limiti temporali, purchè l'eccedenza degli interessi passivi rispetto a quelli attivi non superi il 30% del ROL.

Per il 2008 il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di €5.000 e per il 2009 di € 10.000; inoltre dal 2010 sarà possibile usufruire della quota di ROL non utilizzata in un esercizio per la deduzione degli interessi passivi ai fini del calcolo degli interessi deducibili negli esercizi successivi.

Da tale disciplina sono esclusi gli interessi passivi portati ad incremento del costo dei cespiti e quelli compresi nel valore delle rimanenze di immobili merce delle imprese di costruzione, interessi che così restano interamente deducibili. Inoltre da tale disciplina sono escluse le imprese che operano in particolari settori.

Con riferimento agli interessi passivi sui finanziamenti relativi a immobili patrimoniali (immobili diversi da quelli strumentali e da quelli merce), con una interpretazione autentica, e quindi efficace già dal 2007, viene precisato che l'indeducibilità dei componenti negativi, prevista dall'art. 90, comma 2, del DPR 917/1986, non riguarda gli interessi sui finanziamenti **per l'acquisto** di tali immobili (fermo restando per le società di capitali, anche per tali interessi, l'applicazione del nuovo criterio di deducibilità ancorato al ROL). Viene invece confermata l'indeducibilità degli interessi relativi ai finanziamenti connessi alla loro **gestione**.

**Art.1, commi 33 lett. n) e 34: abrogazione degli ammortamenti anticipati e accelerati**

Dal 2008 in poi non sarà più possibile dedurre quote d'ammortamento superiori a quelle calcolate con i coefficienti tabellari stabiliti col decreto ministeriale, nè a titolo di ammortamento anticipato, né per ammortamento accelerato per un più intenso utilizzo del bene rispetto a quello normale del settore. Si ricorda che tale previsione, che ora riguarda tutti i beni strumentali, già dal 2006, in seguito alla manovra correttiva contenuta nel DL 223/2006, aveva interessato i veicoli a deducibilità limitata di cui all'art. 164, comma 1, lett. b).

Per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nel 2008 (esclusi i veicoli a deducibilità limitata) viene previsto che il coefficiente di ammortamento relativo al primo anno non debba essere dimezzato e che sia possibile dedurre in dichiarazione dei redditi l'intera quota di ammortamento anche per la parte non imputata a conto economico. Gli effetti di quest'ultima previsione vanno neutralizzati in sede di calcolo degli acconti relativi al 2009.

**Art.1, commi 33 lett. n) e 34: durata dei contratti di leasing per la deducibilità dei canoni**

Per i contratti stipulati a partire dal 2008 i canoni di leasing sono deducibili solo se la durata del contratto non è inferiore ai **due terzi del periodo di ammortamento** corrispondente al coefficiente ministeriale stabilito per l'attività esercitata dall'impresa utilizzatrice del bene. Tale regola trova applicazione anche per gli immobili, ma in tal caso, se determina un risultato inferiore a undici anni, per la deducibilità dei canoni occorre comunque una durata minima di undici anni, mentre se determina una durata superiore a diciotto anni, è sufficiente che il contratto abbia una durata di 18 anni. Di conseguenza, poiché per la maggior parte delle attività il Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1988 prevede per i fabbricati un coefficiente di ammortamento del 3%, pari a un periodo di ammortamento di 33 anni e 4 mesi, la nuova disposizione comporterà nella maggior parte dei casi l'allungamento a **18 anni** del periodo di durata minima contrattuale richiesto per la deducibilità dei canoni di leasing immobiliare.

Per i leasing relativi ai veicoli a deducibilità limitata (autovetture, moto, ciclomotori ed autocaravan), per la deducibilità dei canoni è confermata la necessità di una durata del contratto almeno pari alla vita utile del bene risultante dall'applicazione dei coefficienti ministeriali di ammortamento (quindi 48 mesi in caso di coefficiente pari al 25%), come già previsto dal DL 223/2006 per i contratti stipulati a decorrere dal 12/8/2006.

Per le società di capitali viene previsto che gli oneri finanziari del leasing, così come risultanti dal contratto, siano assoggettati alla disciplina prevista per la deduzione degli interessi passivi.

**Art.1, commi 33 lett. p) e 34: nuova disciplina delle spese di rappresentanza e degli omaggi**

Dal 2008 le spese di rappresentanza diventano interamente deducibili nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute purchè abbiano i requisiti di inerenza e congruità che verranno fissati con un apposito decreto.

Gli **omaggi** aziendali sono comunque deducibili se di valore unitario non superiore a **50 euro**, tenendo conto anche dell'iva indetraibile (il vecchio limite di 25,82 euro continua ad essere rilevante ai fini della detraibilità iva delle spese per omaggi).

**Art.1, commi 33 lett. q), 34 e 48: abrogazione delle deduzioni extracontabili nel quadro EC**

Dal 2008 non è più ammessa la deduzione in dichiarazione dei redditi di ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore non imputati al conto economico. Il quadro EC del mod. Unico sarà però mantenuto in via transitoria per consentire il graduale riassorbimento, secondo le vecchie regole, dei disallineamenti tra valori civili e fiscali esistenti al 31/12/2007.

Per eliminare il vincolo di disponibilità sulle riserve, senza effetto sul valore fiscale dei beni, viene prevista la possibilità di pagare un'imposta sostitutiva dell'1% sull'ammontare in sospensione d'imposta, imposta da versare entro il termine del saldo per le imposte sui redditi 2007.

Inoltre con apposito decreto attuativo verrà disciplinata la possibilità di optare per il riallineamento immediato tra valori fiscali e civili, attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva con le seguenti aliquote:

- 12% sulla parte dei maggiori valori compresi nel limite di 5 milioni di euro;
- 14% sulla parte dei maggiori valori compresi tra 5 e 10 milioni di euro;
- 16% sulla parte dei maggiori valori che eccedono 10 milioni di euro.

L'imposta sostitutiva va versata in 3 rate annuali pari al 30%, al 40% e al 30% con applicazione degli interessi sulla seconda e terza rata al tasso del 2,5% annuo.

L'opzione può riguardare anche solo una parte degli importi dedotti, purché riguardi intere classi omogenee di deduzioni extracontabili.

Con finalità antielusive viene previsto che dal 2008, gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico possono essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica del comportamento adottato.

**Art.1, comma 37 estromissione degli immobili strumentali delle imprese individuali**

Viene reintrodotta un'agevolazione particolarmente conveniente soprattutto per chi prevede di cessare l'attività senza vendere l'immobile o vuole donare l'azienda senza l'immobile, consentendogli di evitare il consistente prelievo tributario connesso all'autoconsumo (irpef sulla differenza tra valore normale del bene e costo non ancora ammortizzato; eventuale iva al 20% sul valore normale del bene).

Viene infatti prevista per l'imprenditore individuale che alla data del **30/11/2007 utilizza direttamente ed esclusivamente per l'esercizio dell'impresa** beni immobili, la possibilità di optare, entro il 30/4/2008, per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal 2008, mediante il pagamento di una **imposta sostitutiva dell'irpef, dell'irap e dell'iva**.

**Soggetti interessati**

La previsione riguarda solo le imprese individuali **in attività alla data del 1°/1/ 2008**. I soggetti che hanno cessato l'attività o affittato l'unica azienda entro il 31/12/2007, infatti, non possono fruire dell'opportunità, poiché il presupposto per l'estromissione è venuto meno prima dell'entrata in vigore della Finanziaria. Nelle precedenti estromissioni l'agevolazione è stata ritenuta applicabile anche alle imprese in liquidazione.

**Gli immobili che possono essere estromessi**

L'agevolazione è limitata agli immobili **strumentali per destinazione** ai sensi dell'art.43 comma 2 primo periodo del DPR 917/1986, a prescindere dalla categoria catastale. L'agevolazione non è invece applicabile con riferimento agli immobili di proprietà dell'imprenditore che alla data del 30/11/2007 sono utilizzati da terzi (per locazione comodato ecc..) o sono adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa.

Si ricorda che nelle istruzioni al quadro Y di Unico 98, con riferimento all'estromissione prevista dall'art.30 della L.449/97, di cui la normativa in oggetto ricalca la disciplina, veniva chiarito che poteva essere estromesso anche l'immobile posseduto in comunione e che in tal caso l'imposta sostitutiva e la maggiorazione iva si applicavano sul valore della quota di spettanza dell'imprenditore.

Si ricorda inoltre che, con riferimento alla precedente estromissione, la circolare ministeriale n.188/E del 1998 aveva chiarito che l'estromissione non interrompe il decorso del periodo quinquennale, previsto dall'art.67 primo comma lett.b del DPR 917/1986, ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata con la cessione dell'immobile (l'immobile acquistato nel 2002, estromesso nel 2008, se ceduto nel corso dello stesso anno non darà dunque luogo ad alcuna plusvalenza da redditi diversi).

### **L'imposta sostitutiva**

L'imposta sostitutiva dell'irpef, dell'irap e dell'iva da versare è pari **al 10% della differenza tra il valore catastale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto** (costo al netto degli ammortamenti fiscalmente dedotti). Per gli immobili la cui cessione è soggetta ad iva, l'imposta sostitutiva deve essere aumentata di un importo pari al **30% dell'iva applicabile al valore catastale con l'aliquota propria del bene.**

Il valore dell'immobile da prendere in considerazione per calcolare l'imposta sostitutiva è quello risultante dall'applicazione dei seguenti moltiplicatori alla rendita catastale **rivalutata del 5%:**

CATEGORIA CATASTALE	MOLTIPLICATORI
Fabbricati di categoria A (esclusa A/10) e C (esclusa C1)	120
Fabbricati A/10 e D	60
Fabbricati di categoria B	140
Fabbricati C1 ed E	40,8

L'imposta sostitutiva così determinata deve essere versata con modello F24, con possibilità di avvalersi della compensazione con i crediti spettanti, con le seguenti scadenze:

- 40% entro il 31/07/2008
- 30% entro il 16/12/2008
- 30% entro il 16/03/2009.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata.

### **I chiarimenti ministeriali forniti in occasione delle precedenti estromissioni**

Con la circolare n.9 del 30/1/2002 l'Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito i seguenti importanti chiarimenti in occasione dell'estromissione 2002:

- l'opzione da esercitare entro il 30 aprile per l'estromissione del bene consiste nell'adozione di un comportamento concludente con cui l'imprenditore dimostri la volontà di escludere l'immobile dal patrimonio dell'impresa, ad esempio nella contabilizzazione dell'estromissione sul libro giornale o per i soggetti in contabilità semplificata nel registro dei beni ammortizzabili;
- sono escluse dal campo di applicazione dell'iva, ai sensi dell'art.2, secondo comma, numero 5, del DPR 633/1972, le estromissioni di beni immobili per i quali l'iva non è stata detratta all'atto del relativo acquisto, compresa l'ipotesi di acquisto presso un privato o di provenienza dal patrimonio personale dell'imprenditore, con la conseguenza che in tali casi non si applica la maggiorazione dell'imposta sostitutiva. Sono inoltre escluse dal campo di applicazione dell'iva le estromissioni di immobili, per i quali l'iva non è stata detratta all'atto del relativo acquisto, anche se sugli stessi sono stati sostenuti interventi di riparazione e di recupero edilizio. In tale caso il contribuente dovrà, in relazione all'imposta afferente a tali spese, operare la rettifica della detrazione a norma dell'art. 19 - bis 2, qualora le stesse siano incrementative del valore dell'immobile e non abbiano esaurito la loro utilità all'atto dell'estromissione.

### **Art.1, commi da 40 a 42: tassazione separata per imprese individuali e società di persone**

Gli imprenditori individuali e i soci di società di persone (snc e sas) **in contabilità ordinaria**, residenti nel territorio dello Stato, dal 2008 possono scegliere di assoggettare a “tassazione separata” con l’aliquota del **27,5%** i redditi d’impresa o di partecipazione non prelevati.

Se tali redditi assoggettati a tassazione separata vengono prelevati, gli stessi concorreranno a formare il reddito imponibile complessivo del contribuente e l’imposta già versata verrà scomputata dall’imposta dovuta.

Un apposito decreto definirà le modalità dell’opzione e stabilirà le disposizioni di coordinamento con il Testo Unico delle Imposte Dirette.

### **Art.1, commi 46 e 47: modifiche alla disciplina delle operazioni straordinarie**

Dal 2008 i conferimenti d’azienda potranno avvenire solo secondo le regole dell’art.176 del DPR 917/1986 previste per i conferimenti neutrali, anche nel caso in cui il conferimento avvenga in una società di persone. In caso di conferimento dell’impresa individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è comunque considerata una cessione qualificata e il costo della partecipazione è pari all’ultimo valore fiscale dell’azienda conferita.

Viene introdotta per la società conferitaria, la possibilità di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori di bilancio attribuiti alle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, mediante opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel quale è avvenuta l’operazione o in quella del periodo successivo per l’applicazione di un’imposta sostitutiva con le seguenti aliquote:

- 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;
- 14% sulla parte dei maggiori valori compresi tra 5 e 10 milioni di euro;
- 16% sulla parte dei maggiori valori che eccedono 10 milioni di euro.

L’imposta sostitutiva va versata in 3 rate annuali pari al 30%, al 40% e al 30% con applicazione degli interessi sulla seconda e terza rata al tasso del 2,5% annuo.

I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell’ammortamento a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione, ma in caso di cessione dei beni prima del quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto mentre l’imposta sostitutiva versata è scomputata dall’imposta sui redditi.

La possibilità di tale opzione viene riconosciuta anche alla società incorporante o risultante dalla fusione, o alla società beneficiaria della scissione. Viene inoltre riconosciuta per le operazioni avvenute nel periodo in corso al 31/12/2007 nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di tale periodo o del periodo successivo.

### **Art.1, commi 50, 51 e 226: modifiche alla disciplina IRAP**

Dal 2008 la disciplina dell’irap subisce le seguenti modifiche:

- l’aliquota irap ordinaria viene ridotta dal 4,25% al **3,90%**;
- la dichiarazione irap non va più inclusa nel mod. Unico (l’ultimo modello che comprenderà la dichiarazione irap sarà Unico/2008 relativo al 2007) ma andrà presentata direttamente alla Regione con modalità da definirsi con apposito decreto;
- le regole di determinazione della base per le società di capitali vengono differenziate da quelle previste per le persone fisiche e le società di persone (disposizioni transitorie prevedono che le vecchie regole dovranno ancora essere applicate per le quote residue delle spese sostenute e delle plusvalenze conseguite entro il 2007 rinviate ai periodi d’imposta successivi e che l’ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti fino al 2007, indicati nel quadro EC del mod. Unico, dovrà essere assoggettato ad irap in 6 quote costanti a partire dal 2008 con conseguente svincolo ai fini irap delle riserve in sospensione d’imposta risultanti dal quadro EC);

- gli importi delle deduzioni spettanti sulla base imponibile vengono ritoccati secondo la seguente tabella:

DEDUZIONI DALLA BASE IMPONIBILE IRAP		2007	2008
deduzione per ogni lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato (art. 11, comma 1, lett. a, n. 2)		€5.000	€4.600
deduzione per ogni lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (art. 11, comma 1, lett.a, n.3)		€10.000	€9.200
deduzioni collegate all'ammontare della base imponibile (art. 11, comma 4-bis) <b>per le imprese individuali, lavoratori autonomi e le società di persone</b>	Fino a €180.759,91	€8.000	€9.500
	Oltre €180.759,91 fino a €180.839,91	€6.000	€7.125
	Oltre €180.839,91 fino a €180.919,91	€4.000	€4.750
	Oltre €180.919,91 fino a €180.999,91	€2.000	€2.375
deduzioni collegate all'ammontare della base imponibile (art. 11, comma 4-bis) <b>per i soggetti diversi</b> da imprese individuali, lavoratori autonomi e le società di persone	Fino a €180.759,91	€8.000	€7.350
	Oltre €180.759,91 fino a €180.839,91	€6.000	€5.500
	Oltre €180.839,91 fino a €180.919,91	€4.000	€3.700
	Oltre €180.919,91 fino a €180.999,91	€2.000	€1.850
deduzione dalla base imponibile per ogni lavoratore dipendente (art. 11 comma 4-bis1)		€2.000	€1.850

## LE NUOVE REGOLE DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP

**Per le società di capitali e gli enti commerciali** viene previsto che i componenti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile irap vanno assunti nell'ammontare risultante dal conto economico, senza considerare le variazioni fiscali. Di conseguenza, gli ammortamenti e le spese relative ai veicoli e ai telefoni aziendali diventano integralmente deducibili ai fini irap, mentre le plusvalenze concorreranno integralmente alla base imponibile irap, anche se rateizzate ai fini ires. Inoltre l'ammortamento degli immobili diventa deducibile ai fini irap per lo stesso ammontare dedotto ai fini civilistici, compreso quindi l'eventuale importo imputabile alla quota del terreno.

Le quote di ammortamento dei marchi d'impresa e dell'avviamento restano però deducibili in misura non superiore a 1/18 del costo, indipendentemente dall'imputazione a conto economico.

Sono in ogni caso rilevanti ai fini irap le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili civili e i contributi erogati a norma di legge ad eccezione di quelli correlati a costi indeducibili.

I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle rilevanti ai fini IRAP concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo la corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa.

Tenendo conto di queste premesse la base imponibile IRAP si determina come differenza tra il valore della produzione (macroclasse A) e i costi della produzione (macroclasse B) del conto economico redatto secondo l'art. 2425 del codice civile. Sono però indeducibili:

- i costi del personale (anche se classificati in voci diverse da B9);
- le svalutazioni delle immobilizzazioni (voce B10 c);
- le svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante e di disponibilità liquide (voce B10 d);
- gli accantonamenti per rischi (voce B12);
- gli altri accantonamenti (voce B13);
- i compensi dei collaboratori a progetto, occasionali e degli amministratori;
- gli utili spettanti agli associati in partecipazione;
- la quota interessi dei canoni di leasing, desunta dal contratto (e non più quindi determinata in modo forfetario);
- le perdite su crediti;
- l'ici (che, si ricorda fino al 2007 era deducibile ai fini irap anche se era indeducibile ai fini ires ed irpef).

**Per le imprese individuali e le società di persone** invece i componenti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile irap vanno assunti nell'ammontare determinato ai fini irpef e quindi secondo le regole di qualificazione, quantificazione e imputazione temporale previste per la dichiarazione dei redditi.



La base imponibile irap è data dalla differenza tra i “valori fiscali” dei seguenti componenti positivi e negativi:

BASE IMPONIBILE IRAP PER IMPRESE INDIVIDUALI SOCIETA' DI PERSONE	
Componenti positivi	Componenti negativi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (art.85, lett. a DPR 917/1986)</li> <li>• corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art.85, lett. b DPR 917/1986)</li> <li>• indennità conseguite a titolo di risarcimento per la perdita o il danneggiamento di beni-merce (art.85, lett. f DPR 917/1986)</li> <li>• contributi contrattuali (art.85, lett. g DPR 917/1986)</li> <li>• variazioni delle rimanenze di beni e servizi in corso di esecuzione</li> <li>• contributi erogati a norma di legge ad eccezione di quelli correlati a costi indeducibili.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;</li> <li>• costi per servizi;</li> <li>• ammortamenti;</li> <li>• canoni di locazione, anche finanziaria dei beni strumentali.</li> </ul> <p><u>Sono invece indeducibili ai fini irap:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i costi del personale</li> <li>• i compensi dei collaboratori a progetto, occasionali e degli amministratori;</li> <li>• gli utili spettanti agli associati in partecipazione;</li> <li>• la quota interessi dei canoni di leasing, <b>desunta dal contratto</b> (e non più quindi determinata in modo forfetario);</li> <li>• le perdite su crediti;</li> <li>• l'<b>ICI</b> (che così diventa indeducibile anche per i soggetti irpef )</li> </ul>

Mediante opzione irrevocabile per un triennio, da comunicarsi con modalità che verranno stabilite con un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, le imprese individuali e le società di persone **in regime di contabilità ordinaria** potranno optare per la determinazione della base imponibile irap secondo le regole delle società di capitali.

**Per i professionisti** la base imponibile è data dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attività esercitata, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. Tali componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.

**Art.1, commi da 53 a 57 e 65: limitazioni all'uso delle agevolazioni costituite da crediti d'imposta**

Anche in deroga alle disposizioni previste dalle leggi istitutive delle singole agevolazioni, viene previsto che dal 1° gennaio 2008, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati solo nel limite annuale di 250.000 euro. L'eccedenza va riportata in avanti ed è compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Da tali limitazioni sono escluse alcune particolari agevolazioni.

Viene soppressa la disposizione (art. 8, comma 1, Legge n. 388/2000) che consentiva alle imprese di completare gli investimenti nelle aree svantaggiate entro il 31/12/2007, per i crediti d'imposta riconosciuti nel 2005 ed entro il 31/12/2008, per i crediti d'imposta riconosciuti nel 2006.

**Art.1, comma 66: più vantaggioso il credito d'imposta per la ricerca in collaborazione con università**

Passano rispettivamente dal 15% al 40% e da 15 a 50 milioni di euro la misura del credito d'imposta e il limite massimo di spesa annua agevolabile con riferimento ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti dalle imprese nelle ipotesi di collaborazione con università ed enti pubblici di ricerca.

### **Art.1, comma 67: ritenuta sui dividendi erogati a società estere**

Con l'inserimento nell'articolo 27 del D.P.R. n. 600/1972 del comma 3-ter con riferimento agli utili formati a partire dal 2008 viene previsto che la ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'**1,375 %** (anziché con quella del 27% prevista per i dividendi erogati a non residenti) se gli utili sono corrisposti a società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella "white list" che verrà predisposta con decreto del Ministro delle Finanze.

### **Art.1, commi da 70 a 76: credito d'imposta per aggregazioni professionali**

Per le aggregazioni effettuate tra l'1/1/2008 ed il 31/12/2010 tra almeno 4 e non oltre 10 professionisti, con riferimento ai costi sostenuti entro un anno dalla data di aggregazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15% per l'acquisizione, anche in leasing, dei beni e per la ristrutturazione degli immobili utilizzati. Per l'operatività dell'agevolazione occorre un decreto attuativo e l'autorizzazione della Commissione Europea.

### **Art.1, commi 77 e 78: per agenzie viaggi possibile applicare il regime iva ordinario per i congressi**

Le agenzie di viaggi e turismo potranno applicare il regime ordinario iva per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, detraendo in tal caso l'iva per i servizi acquistati a diretto vantaggio del cliente. Per l'operatività di tale disposizione occorre la concessione della deroga da parte dei competenti organi comunitari.

### **Art.1, commi 81 e 82: indeducibilità dei terreni dei fabbricati strumentali**

Facendo salvi gli effetti prodotti dall'applicazione dell'art.1 del DL 118/2007, decaduto a seguito della mancata conversione in legge, viene confermato che il fondo ammortamento dei fabbricati strumentali risultante al 31/12/2005 vada imputato proporzionalmente al costo del terreno e del fabbricato sovrastante, in modo da ridurre la valenza retroattiva dell'indeducibilità del costo dei terreni introdotta a partire dal 2006.

### **Art.1, commi da 83 a 90: nuovi criteri per l'individuazione dei "paradisi fiscali"**

Al posto delle "black list" che individuano gli stati a fiscalità privilegiata è prevista l'introduzione, con appositi decreti del Ministero delle Finanze, delle "white list" che individueranno gli Stati e i territori con i quali sussiste un sufficiente scambio di informazioni e quelli caratterizzati da un livello di tassazione non sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia. Di conseguenza, vengono riformulate le disposizioni del DPR 917/1986 e del DPR n. 600/73 che richiamano l'esistenza delle "black list".

### **Art.1, comma 91: riproposta la rivalutazione di terreni e partecipazioni non appartenenti ad imprese**

Sono riaperti al **30 giugno 2008** i termini per la redazione e il giuramento della perizia da parte di un professionista abilitato e per il versamento delle imposte sostitutive previste per la rivalutazione, ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge 448/2001, dei valori d'acquisto dei seguenti beni che non appartengano ad imprese:

- terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti **all'1/1/2008**;
- partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute **all'1/1/2008**.

L'imposta sostitutiva si applica sul valore di perizia del bene limitatamente alla propria quota di possesso con l'aliquota:

- **del 4% per i terreni e le partecipazioni qualificate;**
- **del 2% per le partecipazioni non qualificate.**

Si ricorda che ai sensi dell'art.67 comma 1 lett.c) del DPR 917/1986 le partecipazioni non quotate sono qualificate quando rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria superiore al 20% oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%, tenendo conto che per i soggetti privi di organo assembleare (quali ad esempio le società di persone) non si può utilizzare il criterio del diritto di voto ma solo quello della partecipazione al capitale.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dalla data del **30/6/2008**. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.

Si segnala che l'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione colpisce il valore dei beni. Se invece non si procede alla rivalutazione, in caso di vendita dei beni, la tassazione avverrà sulla plusvalenza, ossia sulla differenza tra prezzo di vendita e costo del bene, con applicazione:

- della tassazione separata irpef per i terreni edificabili (acconto del 20% e successivo conguaglio in base all'aliquota media corrispondente alla media dei redditi del biennio precedente) salvo opzione per la tassazione ordinaria;
- della tassazione ordinaria irpef con aliquote progressive per i terreni agricoli rivenduti entro 5 anni dall'acquisto;
- dell'imposta sostitutiva del 12,5% per le partecipazioni non qualificate;
- della tassazione ordinaria irpef con aliquote progressive, ma solo sul 40% della plusvalenza, per le partecipazioni qualificate.

L'agevolazione può essere fruita da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali, enti non commerciali, con riferimento a beni che non appartengono ad imprese al fine di ridurre la plusvalenza che, in caso di successiva cessione di tali beni, va assoggettata a tassazione tra i redditi diversi ai sensi dell'art.67, comma 1, lett.a) e b) oppure lett.c e c-bis, del DPR 917/86. La rivalutazione non può invece essere utilizzata per abbattere i proventi conseguiti in seguito a recesso, esclusione del socio o scioglimento della società, perché in tal caso non trova applicazione la disciplina contenuta nell'art.67 comma 1 lett.c e c-bis del DPR 917/1986, relativa ai proventi diversi di natura finanziaria, ma quella contenuta nell'art.47 comma 7 dello stesso decreto, relativa ai redditi di capitale o di partecipazione.

La rivalutazione è applicabile anche ai terreni lottizzati o su cui comunque sono state eseguite opere per renderli edificabili e consente di abbattere le plusvalenze realizzate mediante lottizzazione di terreni, quelle derivanti dalla cessione di terreni edificabili e quelle derivanti dalla cessione, entro cinque anni dall'acquisto, dei terreni agricoli non acquisiti per successione. Si ricorda che invece non sono soggette a tassazione le plusvalenze derivanti dalla vendita di terreni agricoli ereditati e quelle ottenute rivendendo terreni agricoli acquistati da oltre cinque anni (per i terreni agricoli ricevuti in donazione i 5 anni decorrono dalla data di acquisto da parte del donante).

Alla rivalutazione delle partecipazioni si può procedere indipendentemente dal regime di tassazione prescelto dal contribuente (del risparmio gestito, amministrato o della dichiarazione). Nel caso in cui si scelga di rivalutare solo una parte della quota di partecipazione, per verificare se una partecipazione è qualificata o meno occorre far riferimento all'intera partecipazione detenuta all'1/1/2008, senza tener conto delle cessioni effettuate nei dodici mesi precedenti. In caso di rivalutazione parziale di una partecipazione acquisita in periodi diversi si devono considerare rivalutati i costi delle quote acquisite per ultime.

In caso di vendita del bene rivalutato, il costo della perizia, per la parte effettivamente rimasta a carico, può essere portato in aumento del costo d'acquisto del bene per ridurre l'eventuale plusvalenza tassabile. In caso di rivalutazione di partecipazioni, se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. In caso di vendita di terreno rivalutato, nell'atto di vendita deve essere evidenziato se il prezzo di cessione coincide o meno con quello periziato.

**Art.1, commi da 96 a 117: nuovo regime dei contribuenti minimi**

Viene introdotta per imprenditori individuali, imprese familiari e professionisti in possesso dei requisiti di seguito evidenziati, che denotano la presenza di un'attività minima, la possibilità, dal 1° gennaio 2008 di avvalersi del regime fiscale dei contribuenti minimi.

Si tratta di un regime che prevede l'esclusione dagli obblighi iva ad eccezione di quello di emettere fatture, ricevute fiscali o scontrini, di quello di numerare progressivamente le fatture d'acquisto e di quello di conservare i documenti. E' inoltre prevista l'esclusione dall'applicazione degli studi e dei parametri e dalla compilazione dei relativi modelli, l'esonero dall'irap e l'applicazione di un'imposta del 20% sostitutiva dell'irpef e delle relative addizionali. Per quanto riguarda l'iva il regime agevolato prevede che l'imposta, non dovendo essere versata, non deve essere addebitata al cliente e che correlativamente non può essere detratta l'iva addebitata sugli acquisti.

Chi intende usufruire di tale regime già dal 2008 deve adottare fin dall'1/1/2008 comportamenti conformi alla disciplina di tale regime senza la necessità di alcuna opzione o comunicazione dato che per chi ne possiede i requisiti, tale regime si presenta come regime fiscale naturale d'appartenenza.

Comportamenti non conformi alla disciplina del regime dei minimi, come l'addebito dell'iva in fattura e la liquidazione dell'iva costituiscono infatti comportamenti concludenti, che evidenziano l'opzione per il regime normale in luogo di quello naturale dei minimi. Si segnala in proposito che con la circolare n.7 del 28/1/2008 l'Agenzia delle Entrate ha ridimensionato le conseguenze dell'errata emissione di fatture con addebito dell'iva, riconoscendo al contribuente che intendesse adottare il regime dei minimi, la possibilità di emettere note d'accredito, nel caso in cui non abbia già proceduto alla prima liquidazione iva. La stessa circolare ha anche precisato che non possano essere considerati comportamenti concludenti, espressivi dell'opzione per il regime normale iva, l'emissione di scontrini con l'indicazione dell'aliquota o la tenuta di registri iva dato che tali condotte possono essere adottate anche solo per monitorare il rispetto dei requisiti per la permanenza nel regime o per agevolare gli adempimenti conseguenti all'eventuale fuoriuscita dallo stesso.

La scelta di tale regime comporta la necessità di un'attenta analisi dei requisiti, anche sulla base della documentazione relativa agli ultimi giorni del 2007 e deve essere preceduta da una valutazione di convenienza soprattutto nei casi in cui il mancato addebito dell'iva si trasforma in una perdita secca dell'iva a credito in presenza di una clientela con partita iva non disposta ad accettare la trasformazione dell'iva non addebitata in maggior costo d'acquisto oppure nei casi in cui si abbiano rilevanti detrazioni e oneri deducibili che con la tassazione sostitutiva verrebbero persi (ad eccezione dei contributi previdenziali obbligatori che resterebbero comunque deducibili ai fini dal calcolo dell'imposta).

Situazioni a favore della convenienza	Situazioni contrarie alla convenienza
<ul style="list-style-type: none"><li>• attività svolta prevalentemente verso privati</li><li>• attività esente da iva</li><li>• presenza di altre tipologie di reddito (di lavoro dipendente o pensione, fondiario per immobili affittati ecc...)</li><li>• difficoltà a raggiungere la congruità negli studi di settore</li><li>• ridotto volume di acquisti con iva detraibile</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• attività svolta prevalentemente verso soggetti con partita iva</li><li>• presenza di consistenti detrazioni per familiari a carico e di oneri deducibili o detraibili da sfruttare nel mod.Unico;</li><li>• consistenti quote di ammortamento ancora da dedurre sui beni strumentali</li><li>• elevato volume di acquisti con iva detraibile</li><li>• presenza di rimanenze e di beni ammortizzabili recenti che comportano un elevato esborso iva per rettifica della detrazione</li></ul>

Prima di riportare la sintesi della disciplina del nuovo regime dei contribuenti minimi si segnala che il comma 116 dispone l'abrogazione dal 1° gennaio 2008 dei seguenti regimi di semplificazione:

- regime dei contribuenti minimi in franchigia (art. 32 bis del DPR 633/1972)

- regime fiscale delle attività marginali (art. 14 L. 388/2000);
- regime c.d. “super-semplificato” per le imprese ed i lavoratori autonomi di minori dimensioni (articolo 3, commi da 165 a 170, L. 662/1996), regime di fatto poco utilizzato che non va confuso con quello della contabilità semplificata previsto dall’art.18 del DPR 600/1973 per i contribuenti minori che invece resta in vigore.

### CHI PUÒ ENTRARE NEL REGIME DEI MINIMI

Imprenditori individuali, imprese familiari e professionisti per i quali risultino rispettate le seguenti condizioni:

#### 1) nell’anno solare precedente:

- hanno conseguito ricavi (criterio di competenza per le imprese), compresi quelli per autoconsumo, o percepito compensi (criterio di cassa per i professionisti) **non superiori a 30.000 euro**, senza tener conto dell’eventuale adeguamento a studi o parametri;
- non hanno effettuato esportazioni o operazioni assimilate ai sensi degli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del DPR 633/1972 ( quindi anche l'emissione di fatture non imponibili ai sensi dell'art.8 comma 1 lettera c) nei confronti di esportatori abituali preclude l'accesso al regime dei minimi);
- non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o assimilati o erogato somme ad associati in partecipazione di solo lavoro (il pagamento di prestazioni occasionali non preclude invece l'accesso al regime dei minimi).

2) nel triennio precedente hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche per appalto o locazione, per un ammontare complessivo **non superiore a 15.000 euro**, calcolando al 50% e al netto dell’iva indetraibile il costo dei beni ad uso promiscuo (ai fini del calcolo del limite di 15.000 euro il corrispettivo relativo all’acquisto dei beni strumentali va comunque considerato anche se gli stessi sono stati nel frattempo venduti; per i leasing e gli affitti si dovrà tener conto dei canoni fatturati nel triennio precedente mentre non assumono alcun rilievo i beni utilizzati in comodato e l’eventuale prezzo pagato per l’avviamento; i costi vanno considerati al lordo di eventuali contributi).

In presenza di tali requisiti, il regime dei contribuenti minimi si presenta come regime “naturale”, ossia come regime che può essere adottato dal contribuente senza la necessità di alcuna opzione o comunicazione.

Anche chi inizia l’attività e presume di possedere i requisiti sopra descritti può fruire immediatamente del regime barrando la casella denominata “*Regime per i contribuenti minimi*” nel quadro B del modello AA9/9 da presentare entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. In tal caso il limite di ricavi o compensi, ai fini della valutazione delle condizioni richieste va ragguagliato ad anno (30.000/365 x giorni compresi tra il giorno d’inizio dell’attività e il 31/12).

Il regime dei minimi può essere adottato anche dai contribuenti che, avendo i requisiti per il regime della franchigia, hanno optato per il regime normale iva, o da quelli che hanno optato per il regime delle nuove iniziative (in tal caso infatti è stata prevista la possibilità di revoca anticipata del regime opzionale rispetto al vincolo di permanenza triennale). I contribuenti che nel 2007 hanno adottato il regime di franchigia possono continuare ad usare il numero di partita iva speciale indipendentemente dal regime che intenderanno adottare senza dover richiedere un nuovo numero con il modello AA9/9.

### SOGGETTI ESCLUSI

Sono esclusi dal regime dei minimi i contribuenti che, pur in presenza dei sopraindicati requisiti:

- in relazione ad attività produttive di reddito d’impresa o di lavoro autonomo si avvalgono di regimi iva speciali (ad esempio, agricoltura, editoria, rivendita beni usati, agenzie di viaggi ecc...);
- non sono residenti in Italia;
- in via esclusiva o prevalente vendono fabbricati, terreni edificabili di cui all’articolo 10, n. 8, DPR 633/72 e mezzi di trasporto nuovi;
- partecipano a società di persone o associazioni professionali o a srl in regime di trasparenza.

L'esistenza di cause d'esclusione va verificata con riferimento alla situazione esistente al 1° gennaio dell'anno in cui si intende operare in regime dei contribuenti minimi, così il venir meno di cause d'esclusione entro il 31/12 consente l'accesso al regime nell'anno successivo.

### COME RESTARE NEL REGIME NORMALE

I soggetti con i requisiti per il regime dei minimi possono scegliere di restare nel regime normale optando per l'applicazione delle imposte nei modi ordinari. Tale opzione si esprime semplicemente adottando comportamenti concludenti ossia continuando ad applicare le disposizioni previste per l'applicazione delle imposte nei modi ordinari (addebito dell'iva nelle fatture, liquidazioni e versamenti periodici, ecc...). L'opzione deve essere poi comunicata l'anno successivo con la dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui è stata effettuata (mod. IVA/2009 per chi resta nel regime normale nel 2008 avendo i requisiti per accedere già da tale anno nel regime dei minimi).

L'opzione è vincolante per almeno un triennio ad eccezione dell'opzione relativa al 2008 che può essere revocata dopo un anno (in tal modo viene data la possibilità a chi non ha fruito del regime agevolato già dal 2008 avendone i requisiti, di accedere a tale regime dal 2009 se permane il possesso dei requisiti).

Trascorso il triennio, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a revoca da esercitarsi mediante comportamento concludente e da comunicarsi l'anno successivo nel modello VO da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo anno di regime agevolato.

### ADEMPIMENTI E CARATTERISTICHE DEL REGIME DEI MINIMI

- non addebito dell'iva a titolo di rivalsa;
- indetraibilità dell'iva sugli acquisti effettuati (l'iva non detratta è un costo deducibile);
- obbligo di emettere fattura (o nei casi consentiti ricevuta fiscale o scontrino);
- sulle fatture emesse deve essere riportata l'annotazione **“operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008”**. Tale annotazione va riportata in fattura anche nelle seguenti ipotesi in cui l'iva non sarebbe stata comunque addebitata:
  - in applicazione della disciplina del reverse-charge, (ipotesi dove quindi l'annotazione sopra evidenziata sostituisce l'annotazione “emessa ai ai sensi dell'art.17 sesto comma DPR 633/1972”);
  - in caso di ricevimento di dichiarazione d'intento, dichiarazione che non assume rilevanza per il contribuente minimo che perciò la deve restituire al cliente (in fattura non va citato l'art.8, lettera c del DPR 633/1972);Dalla circolare ministeriale 7 del 28/1/2008, si desume che invece non occorre riportare tale annotazione su ricevute fiscali e scontrini.
- obbligo di applicare il bollo di €1,81 sulle fatture emesse per importi superiori a €77,47 (per le ricevute dovrebbe invece valere l'esonero dall'imposta di bollo disposto dall'art.13 della legge 31/1980);
- le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti UE non sono considerate cessioni intracomunitarie ma sono cessioni interne senza il diritto alla rivalsa (la fattura emessa nei confronti dell'operatore comunitario deve riportare anche l'annotazione “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331”).
- obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- obbligo di presentare gli elenchi intrastat per gli acquisti da soggetti di paesi membri UE;
- in caso di acquisti con iva a proprio carico (acquisti intracomunitari, acquisti per i quali è previsto il reverse charge ecc...) obbligo d'integrare la fattura con aliquota ed imposta e obbligo di versare l'iva entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato l'acquisto;
- con l'eccezione di quanto previsto nel punto precedente esonero dal versamento dell'IVA;
- esonero dalle registrazioni contabili, dalla presentazione della comunicazione e della dichiarazione IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR 633/72 (decreto IVA);

- esonero dalla trasmissione dell'elenco clienti e fornitori (anche se gli altri soggetti iva dovranno tener conto delle fatture emesse dai contribuenti minimi negli elenchi fornitori e di quelle emesse nei confronti dei contribuenti minimi negli elenchi clienti);
- ai fini delle imposte dirette obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi ed esonero dalla tenuta delle scritture contabili;
- obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, nei termini e modalità ordinari;
- esenzione dall'IRAP ed esonero dalla presentazione della relativa dichiarazione;
- esclusione dagli studi di settore e dai parametri ed esonero dalla compilazione dei relativi modelli;
- obbligo di effettuare i versamenti d'imposte e contributi mediante F24 telematico;
- per i professionisti permane l'obbligo di tenere almeno un conto corrente bancario o postale su cui far confluire gli incassi/prelevamenti professionali e obbligo di incassare i compensi esclusivamente mediante assegno non trasferibile, bonifico, o altre modalità di pagamento bancario/postale, o mediante sistemi elettronici di pagamento (carte di credito, POS, ecc.) ad esclusione degli importi unitari inferiori a €1.000 (€500 dal 1/7/2008 ed €100 dal 1/7/2009) che potranno ancora essere incassati in contanti, fermo restando l'obbligo per il professionista di far affluire le somme sul conto corrente;
- permane l'obbligo di effettuazione della ritenuta d'acconto da parte dei sostituiti d'imposta che corrispondono ai soggetti in regime dei minimi somme soggette a ritenuta irpef (corrispettivi di professionisti, agenti, appaltatori di condomini ecc...).

#### esempio di fatture emesse da contribuenti in regime dei minimi

Impresa Mario Rossi		Professionista Paolo Bianchi	
fattura n.4 del 10 gennaio 2008		fattura n.25 del 10 maggio 2008	
riparazione macchinario X	€1.000	predisposizione bilancio 2007	€ 1000
totale fattura	€1.000	contributo integrativo 4%	€ 40
		totale fattura	€ 1040
		Ritenuta d'acconto 20% su €1000	- € 200
		Netto da pagare	€ 840
Operazione effettuata ai sensi dell'art.1 comma 100 della Legge finanziaria per il 2008		Operazione effettuata ai sensi dell'art.1 comma 100 della Legge finanziaria per il 2008	
Marca da bollo da bollo da 1,81 euro sull'originale (solo per importi superiori a 77,47 euro)		Marca da bollo da bollo da 1,81 euro sull'originale (solo per importi superiori a 77,47 euro)	

#### CALCOLO DEL REDDITO E IMPOSTA SOSTITUTIVA

Il reddito imponibile, sia per gli imprenditori che per i professionisti è determinato secondo il **criterio di cassa**, ossia come differenza tra ricavi o compensi percepiti e spese sostenute nell'anno comprensive dell'iva, comprese le spese relative all'acquisto dei beni strumentali che perciò non vanno ammortizzate ma vanno dedotte interamente nell'anno d'acquisto.

Concorrono alla formazione del reddito anche le sopravvenienze, attive e passive, le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni. In caso di vendita di beni acquistati durante l'applicazione del regime dei minimi l'intero corrispettivo di vendita costituisce plusvalenza mentre in caso di vendita di altri beni, plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo criteri ordinari ossia come differenza tra corrispettivo e ultimo costo fiscalmente riconosciuto del bene prima dell'ingresso nel regime dei minimi. Le spese relative all'acquisto o all'utilizzo dei beni ad uso promiscuo (autovetture, telefoni ecc...), sempre comprensive dell'iva, sono deducibili al 50%. Non trovano applicazione le limitazioni di deducibilità previste dal DPR 917/1986 (ad esempio le spese di manutenzione e rappresentanza sono per i contribuenti minimi interamente deducibili nell'anno di pagamento), ma le spese devono comunque essere strettamente inerenti l'attività svolta in base a criteri oggettivi dimostrabili in sede di eventuali controlli.

Le **rimanenze** dei beni acquisiti durante il regime dei minimi sono irrilevanti in quanto il costo sostenuto per l'acquisto delle merci deve essere comunque dedotto dal reddito dell'anno in cui avviene il relativo pagamento. Invece, le rimanenze finali dell'anno che precede quello d'ingresso nel regime dei minimi vanno dedotte dal reddito prodotto nel primo anno di applicazione del regime fino a concorrenza dei componenti positivi incassati mentre l'eventuale eccedenza va dedotta nei periodi di imposta successivi.

Direttamente dal reddito d'impresa o professionale (e non quindi dal reddito complessivo) si deducono i **contributi previdenziali** compresi quelli corrisposti dal titolare dell'impresa familiare per conto dei propri collaboratori se il titolare non ha esercitato la rivalsa facendosi rimborsare dai familiari. L'eventuale eccedenza dei contributi pagati rispetto al reddito d'impresa o professionale è deducibile dal reddito complessivo. Sul reddito così determinato si applica una imposta del **20% sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali comunali e regionali**. L'imposta va versata con **F24 telematico** alle scadenze ordinarie previste per gli acconti e il saldo irpef. Il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva è rilevante ai fini del calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia e per la determinazione della base imponibile dei contributi previdenziali, mentre non rileva ai fini del calcolo delle altre detrazioni irpef previste dall'art.13 del DPR 917/1986(detrazioni per redditi di lavoro o pensione ecc...).

Le **ritenute** subite dai soggetti in regime dei minimi si scomputano dall'imposta sostitutiva e l'eccedenza è utilizzabile in compensazione con il mod. F24.

Nell'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario a quello dei minimi l'**acconto irpef** va versato senza tener conto delle disposizioni che disciplinano il regime in commento (chi si avvale del regime dei minimi dal 2008, calcolerà gli acconti da versare nel corso dello stesso anno 2008, sulla base dell'irpef dovuta evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2007). Nel caso di imprese familiari, l'acconto è dovuto, anche per conto dei collaboratori familiari, dal titolare dell'impresa che a tal fine dovrà sommare all'acconto calcolato sul proprio reddito l'acconto calcolato sull'imposta determinata in proporzione all'incidenza del reddito di partecipazione sul reddito complessivo del collaboratore .

#### **TRATTAMENTO DELLE PERDITE**

Le perdite fiscali subite sia negli anni antecedenti l'applicazione del regime possono essere utilizzate secondo i criteri ordinari anche per ridurre il reddito prodotto nel regime dei minimi. Le perdite subite durante l'applicazione del regime dei minimi possono essere portate in diminuzione dei redditi della stessa categoria nei 5 anni successivi.

#### **PASSAGGIO DAL REGIME ORDINARIO A QUELLO DEI MINIMI**

**Previsioni ai fini iva** - Chi entra nel regime dei minimi nella dichiarazione iva relativa all'anno che precede quello di applicazione del regime deve effettuare la **rettifica della detrazione prevista dell'art. 19-bis2** del DPR n. 633/1972, per l'iva detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario, relativa a beni non ancora ceduti e servizi non ancora utilizzati (la rettifica non deve essere effettuata per i beni ammortizzabili di costo unitario fino a 516,46 euro e per i beni con coefficiente di ammortamento superiore al 25%; per gli altri, la rettifica va eseguita solo se non sono ancora trascorsi 4 anni da quello della loro entrata in funzione, o 10 anni dalla data di acquisto o di ultimazione per i fabbricati).

Il calcolo dell'iva da versare in seguito alla rettifica della detrazione comporta la necessità di predisporre un apposito documento in cui siano indicati, raggruppati per categorie omogenee, quantità e valori dei beni interessati. L'imposta dovuta può essere versata, oltre che in un'unica soluzione, in cinque rate annuali di pari importo senza interessi e rappresenta per il contribuente minimo un costo deducibile nell'anno del pagamento. La prima o unica rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento del saldo iva relativo all'anno precedente a quello di applicazione del regime (17/3/2008 per chi applica il regime già da quest'anno), mentre le rate successive vanno versate entro i termini del versamento a saldo dell'imposta sostitutiva dell'irpef.

Nella dichiarazione iva relativa all'anno che precede quello di applicazione del regime si deve inoltre tener conto dell'iva relativa alle operazioni ad esigibilità differita (per esempio operazioni effettuate nei confronti dello Stato o di enti pubblici). L'iva a credito risultante dalla dichiarazione



iva relativa all'anno che precede quello di applicazione del regime può essere utilizzata in compensazione nel mod. F24 o può essere chiesta a rimborso ai sensi dell'art.30 comma 3 del DPR 633/1972 (non può, dunque essere richiesto a rimborso il minor credito del triennio, né il passaggio al regime dei contribuenti dei minimi può essere equiparato alla cessazione dell'attività).

**Previsioni ai fini delle imposte dirette** - Ai fini irpef, in caso di passaggio dal regime normale a quello dei minimi, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso a formare il reddito in base al criterio di competenza non assumono rilevanza nei periodi d'imposta compresi nel regime dei minimi, anche se incassati o pagati in tali periodi. Le quote residue di ammortamento dei beni acquistati prima dell'ingresso nel regime dei minimi potranno essere dedotte solo dopo l'uscita dal regime se il bene nel frattempo non è stato ceduto.

Per quanto riguarda invece i componenti positivi e negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti al regime dei minimi, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità del DPR 917/1986 (ad esempio quote residue di plusvalenze rateizzate, di spese di manutenzione e di rappresentanza ecc...) la loro somma algebrica concorre alla formazione del reddito dell'anno che precede quello di ingresso nel regime agevolato per l'importo che eccede 5.000 euro, se il risultato di tale somma algebrica è positivo, o per l'intero importo se invece è negativo (ossia mentre il risultato negativo è deducibile per l'intero importo, il risultato positivo è tassabile solo per la parte che eccede 5.000 euro).

### **PASSAGGIO DAL REGIME DEI MINIMI A QUELLO ORDINARIO**

Oltre che per opzione per il regime normale, il regime cessa di avere efficacia per obbligo:

- **dall'anno successivo** a quello in cui viene meno uno dei requisiti o in cui si verifica una delle cause d'esclusione che impediscono l'accesso al regime (regimi speciali iva; attività esclusiva o prevalente di cessione di immobili o veicoli nuovi; acquisto di partecipazioni in società di persone o in srl in regime di trasparenza ecc...);
- **dall'anno stesso** in cui i ricavi o i compensi percepiti superano 45.000 euro (ossia superano di oltre il 50% il limite di € 30.000). In tal caso il contribuente è tenuto ad applicare il regime ordinario per il periodo d'imposta in cui avviene il superamento e per i tre successivi.

La fuoriuscita per obbligo può essere anche conseguente ad un accertamento definitivo da parte degli uffici finanziari. Anche chi fuoriesce dal regime dei minimi deve effettuare la rettifica della detrazione prevista dell'art. 19-bis2 del DPR n. 633/1972, in tal caso nella dichiarazione iva relativa al primo anno di applicazione del regime ordinario per recuperare, in sede di calcolo del saldo iva, parte dell'iva non detratta negli anni in cui si è applicato il regime dei contribuenti minimi (tale importo costituisce una sopravvenienza attiva ai fini delle imposte dirette).

Ai fini IRPEF, in caso di passaggio dal regime dei minimi a quello ordinario, i ricavi, i compensi o le spese che hanno già concorso a formare il reddito in base al criterio di cassa non assumono rilevanza nei periodi d'imposta successivi al periodo di applicazione del regime dei minimi, anche se di competenza di tali periodi. Allo stesso modo, i componenti di reddito di competenza dei periodi di imposta compresi nel regime dei minimi e che non hanno concorso alla formazione del reddito di tali periodi d'imposta (perché non hanno avuto, ad esempio, manifestazione finanziaria) dovranno assumere rilevanza nei periodi d'imposta successivi.

Se si verifica la cessazione immediata del regime dei minimi **per superamento del limite di 45.000** euro di ricavi o compensi percepiti, il contribuente dovrà adempiere agli obblighi ordinariamente previsti, istituendo i registri su cui vanno annotate anche le vendite e gli acquisti effettuati prima del superamento del limite per far confluire nella dichiarazione annuale iva, ai fini del calcolo del saldo, l'iva a debito, calcolata mediante scorporo (iva che comunque non potrà essere recuperata mediante addebito ai clienti per rivalsa), e l'iva a credito relativa a tali operazioni.

### **SANZIONI**

Le sanzioni minime e massime previste dal decreto legislativo 471/97 sono aumentate del 10% in caso di infedele indicazione dei dati attestanti i requisiti e le condizioni per usufruire del regime, qualora il maggior reddito accertato superi del 10% quello dichiarato. Anche i contribuenti in regime dei minimi possono avvalersi del ravvedimento operoso.

#### **Art.1, commi 118 e 269: sanzioni in caso di mancata emissione di scontrini o ricevute**

L'art.1 comma 8 del DL 262/2006 modificando l'art. 12 del D.Lgs. n. 471/97 ha previsto che la contestazione nel corso di un quinquennio di tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale comporta la sospensione, con provvedimento immediatamente esecutivo, della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da tre giorni a un mese (da un mese a sei mesi se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000).

Tale disciplina sanzionatoria ha ora subito le seguenti modifiche:

- per la sospensione della licenza o autorizzazione occorrono almeno **4** distinte violazioni **compiute in giorni diversi**;
- l'esecuzione della sospensione è assicurata esclusivamente con l'apposizione del sigillo dell'ufficio e le sottoscrizioni del personale incaricato, **mentre non va indicato l'obbligo di chiusura per motivi fiscali**.

#### **Art.1, commi da 121 a 123: semplificazioni per il modello 770**

A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i datori di lavoro dovranno comunicare mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento i dati necessari per il calcolo di ritenute fiscali e relativi conguagli, i contributi e i dati necessari per aggiornare le posizioni assicurative individuali ed erogare le prestazioni. Ciò semplificherà la struttura e il contenuto del modello 770.

#### **Art.1, commi 128 e 129: ulteriori modifiche alla disciplina delle società di comodo**

Cambia ancora la disciplina delle società di comodo. Tra le modifiche viene previsto che sono automaticamente esclusi dall'applicazione della disciplina sulle società di comodo, senza necessità di interpello, anche:

- le società con un numero di soci non inferiore a 50 (prima il limite era 100);
- le società con numero di dipendenti mai inferiore a 10 nei due esercizi precedenti;
- le società in fallimento, liquidazione giudiziaria, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo;
- le società con valore della produzione superiore all'attivo dello stato patrimoniale;
- le società partecipate da enti pubblici almeno per il 20% del capitale sociale;
- le società congrue e coerenti agli studi di settore.

Sono state inoltre modificate alcune percentuali da assumere ai fini della verifica dell'operatività e del calcolo del reddito minimo.

Per le società non operative nel 2007 è riproposta la disciplina agevolativa che favorisce lo scioglimento o la trasformazione in società semplice entro il 31/05/2008. Questa volta il reddito del periodo di liquidazione verrà assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e dell'irap con aliquota del 10%.

#### **Art.1, comma 130: escluse da iva le cessioni gratuite alle ONLUS di merci con imperfezioni**

I beni non di lusso prodotti o acquistati per la rivendita, diversi da alimenti e farmaci, se vengono ceduti gratuitamente ad ONLUS, ai fini iva si considerano distrutti e ai fini delle imposte sui redditi non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa. Tali beni devono però avere imperfezioni che pur non compromettendone l'uso non ne consentono la vendita rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione. Il costo specifico di tali beni non può comunque superare il 5% del reddito d'impresa. Con tale previsione le donazioni che hanno tali caratteristiche non costituiscono più operazioni esenti ai sensi dell'art.10 n.12 del DPR 633/1972 ma vengono completamente escluse dal campo di applicazione dell'iva e quindi anche dall'obbligo di fatturazione.

Si ricorda che l'art.13 del Dlgs 460/1997, che disciplina i benefici fiscali previsti per le donazioni alle ONLUS, richiede una preventiva comunicazione con raccomandata A/R all'Ufficio delle Entrate e il rilascio all'impresa donante da parte della ONLUS beneficiaria di un'apposita dichiarazione con l'attestazione dell'impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali. Inoltre entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri iva o in apposito prospetto qualità e quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese.

**Art.1, comma 132: prevista l'esenzione del canone RAI per chi ha almeno 75 anni e redditi bassi**

Dal 2008, i soggetti con almeno 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità, senza altri conviventi, sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento RAI per il televisore ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra 500 e 2.000 euro per ciascuna annualità evasa. Tale agevolazione non è ancora fruibile perchè occorre attendere l'emanazione di un decreto attuativo da parte del Ministro delle Finanze.

**Art.1, commi da 144 a 147: rateazione di importi dovuti in seguito a controlli o iscritti a ruolo**

Gli importi dovuti in seguito ai controlli automatici e formali delle dichiarazioni possono essere versati:

- per importi superiori a €2000, in massimo 6 rate trimestrali;
- per importi superiori a €5000, in massimo 20 rate trimestrali.

Per importi superiori a €50.000 è richiesta la prestazione di un'idonea garanzia mentre per importi inferiori a €2.000 la rateazione è concessa dall'Ufficio, su richiesta del contribuente da presentare entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, esclusivamente in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

E' possibile rateizzare anche gli importi risultati a debito in seguito alla liquidazione dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata.

L'importo della prima rata deve essere versato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.

Tali possibilità di rateizzazione si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al:

- 2006 per somme dovute a seguito di controlli automatici;
- 2005 per somme dovute a seguito di controlli formali;
- 2004 per somme dovute per comunicazioni relative a redditi assoggettati a tassazione separata.

Con riferimento alle somme iscritte a ruolo è stato innalzato a €50.000 l'importo oltre il quale occorre prestare idonea garanzia per ottenere dall'Ufficio la possibilità di rateazione o la sospensione del pagamento in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

**Il decreto Milleproroghe**

Si segnala che un emendamento al decreto legge 248 del 31 dicembre 2007 che, al momento della redazione del presente fascicolo, è in attesa di conversione, prevede alcune modifiche alla disciplina sulle rateazioni appena introdotta dalla finanziaria.

**Art.1, comma 155: nuova disciplina sanzionatoria per il reverse charge**

Con l'aggiunta del comma 9-bis all'art.6 del decreto legislativo 471/1997 vengono introdotte sanzioni specifiche per le violazioni relative all'applicazione del reverse charge (inversione

contabile prevista dall'art.17 del DPR 633/1972 che comporta la fatturazione senza iva da parte del fornitore e l'assolvimento dell'iva da parte del cliente mediante autofattura da registrare sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite).

La sanzione ordinaria, dal 100% al 200% dell'iva (con un minimo di €258), viene confermata per il cliente (acquirente o committente) che non assolve l'iva sugli acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge e per il fornitore (cedente o prestatore) che addebita irregolarmente l'iva in fattura, omettendone il versamento (in quest'ultimo caso il cliente è solidalmente responsabile per il versamento dell'iva e della sanzione).

Invece nei casi in cui l'iva sia assolta irregolarmente (applicazione del reverse charge in luogo dell'addebito ordinario e viceversa) è applicabile la sanzione più lieve pari al **3% dell'iva**, con un minimo di € 258, fermo restando il diritto per il cliente alla detrazione dell'iva a credito sugli acquisti. Anche in tal caso è prevista la responsabilità solidale di entrambe le parti per il pagamento della sanzione. Inoltre viene previsto che per le irregolarità commesse fino al 2010 la sanzione applicabile non può superare l'importo di €10.000.

Nei casi in cui per le operazioni assoggettate al reverse charge non venga emessa la fattura, al fornitore è applicabile la sanzione dal 5% al 10% del corrispettivo, fermo restando l'obbligo per il cliente di regolarizzare l'omissione secondo le regole ordinarie previste dall'art. 6 del D.Lgs. 471/1997 in caso di mancato ricevimento della fattura del fornitore entro 4 mesi dall'acquisto (autofattura, versamento dell'iva, presentazione all'Ufficio delle Entrate di un'autofattura in duplice copia ecc.).

**Art.1, commi 156 e 157: reverse charge anche per vendere gli immobili strumentali a soggetti con iva indetraibile -**

Con il decreto del Ministero delle Finanze del 25 maggio 2007 era già stato allargato l'ambito di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, previsto dall'articolo 17, comma 5, del D.P.R. n. 633/72, prevedendo, con decorrenza dal 1° ottobre 2007, l'applicazione del reverse charge per le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali nei casi in cui il cedente manifesti l'opzione per l'imposizione in sede di stipula dell'atto (articolo 10, primo comma, n. 8-ter, lett. d, del D.P.R. n. 633/72).

**Dal 1° marzo 2008** il reverse charge si applica anche alla vendita di fabbricati strumentali effettuata nei confronti di soggetti con partita iva che, in relazione all'attività svolta, detraggono non oltre il 25% dell'iva sugli acquisti (articolo 10, primo comma, n. 8-ter, lett. b, del D.P.R. n. 633/72). Dal 1° marzo 2008, quindi, chi vende un immobile strumentale a un soggetto con pro-rata di detraibilità iva non superiore al 25%, dovrà emettere fattura senza applicazione di imposta, indicando quale titolo di inapplicabilità l'articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/72. L'acquirente, che è debitore dell'imposta, dovrà integrare la fattura con la relativa IVA ed annotarla, contestualmente, nel registro degli acquisti e in quello delle vendite.

In seguito a questa ulteriore modifica le vendite degli immobili strumentali vanno fatturate da parte del cedente con applicazione dell'iva solo se li ha costruiti o ristrutturati da non più di 4 anni o solo se l'acquirente non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni.

**Art.1, commi 158 e 159: modifiche per il regime speciale iva relativo alle telecomunicazioni**

Viene modificata la disciplina del regime speciale iva previsto per le prestazioni dei gestori di telefoni pubblici e per la vendita dei mezzi tecnici (schede prepagate, codici di accesso ecc...) diretti alla fruizione dei servizi di telefonia, fissa e mobile, e telematici, prestazioni in cui all'iva è dovuta dal titolare della concessione o autorizzazione.

Oltre ad essere modificata la modalità di calcolo della base imponibile iva, viene previsto che per la vendita dei mezzi tecnici nei confronti di imprenditori e professionisti i venditori devono rilasciare un documento in cui siano indicate anche denominazione e partita iva del soggetto passivo che ha assolto l'imposta (cessionario). La medesima indicazione deve essere riportata anche sui supporti fisici necessari alla fruizione dei servizi. La violazione di tale obbligo è punita

con la sanzione a carico del venditore pari al 20% del prezzo del mezzo tecnico, sanzione che sale al 40% se le predette indicazioni sono non veritiere. La sanzione del 20% è applicabile anche nei confronti dell'acquirente imprenditore o professionista che ricevendo un documento privo delle indicazioni richieste non provveda alla regolarizzazione entro 15 giorni presentando all'Ufficio delle Entrate un documento contenente i dati relativi all'operazione irregolare.

Inoltre agli esercenti posti pubblici di telecomunicazione e ai rivenditori dei mezzi tecnici può essere applicata la sanzione della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, in caso di 3 distinte contestazioni nel corso di 12 mesi della violazione del citato obbligo di regolarizzazione.

#### **Art.1, comma 160: imposta sostitutiva sui mutui prima casa**

Sui mutui per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo si applica l'imposta sostitutiva del 2%, in luogo di quella agevolata dello 0,25%, nel caso in cui, pur ricorrendo le condizioni per le agevolazioni prima casa (elencate nella nota II-bis, art. 1, Tariffa parte I, DPR n.131/86), la sussistenza delle stesse non venga dichiarata nell'atto di finanziamento o in un suo allegato.

In caso di decadenza dai benefici prima casa per dichiarazione mendace o trasferimento dell'immobile entro 5 anni dall'acquisto l'Agenzia delle Entrate, entro 3 anni dall'evento che comporta la revoca dei benefici, oltre a recuperare le maggiori imposte con le relative sanzioni dovute sull'atto di compravendita, provvede a recuperare nei confronti del mutuatario anche la differenza dovuta per la maggiore imposta sostitutiva e la sanzione del 30% su tale importo.

#### **Art.1, comma 161: tre mesi in più per la stampa dei registri contabili**

Con una modifica apportata all'art. 7 comma 4 ter del DL 357 del 10/6/1994 viene prevista la possibilità di stampare i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici entro **3 mesi** dal termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo di riferimento, fermo restando l'obbligo di aggiornare la contabilità entro il termine di 60 giorni dalla data dell'operazione e di stampare i supporti magnetici aggiornati in caso di richiesta avanzata dagli organi di controllo.

Tale modifica va collegata ai nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali, anticipati al 31 luglio e consentirà quindi di stampare i registri entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, come già avveniva in passato prima che venissero modificati i termini di presentazione delle dichiarazioni. Con tale modifica si unifica inoltre il termine per la stampa dei registri iva e del libro giornale con quello previsto dall'art.15 del DPR 600/1973 per la redazione e la stampa del libro inventari.

#### **Art.1, commi 162 e 163: senza reverse charge le prestazioni di subappalto al contraente generale**

Dal 1° febbraio 2008 il reverse charge previsto dall'articolo 17, sesto comma, del DPR 633/1972 per le prestazioni di subappalto nel settore edile non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.

Si segnala che la figura del general contractor (o contraente generale) ha ricevuto una definitiva codificazione con il nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto legislativo n.163 del 12 aprile 2006. Con il contratto di affidamento a contraente generale per la realizzazione di infrastrutture *“il soggetto aggiudicatore .... affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera.....”*. Nella risoluzione 155/E del 5 luglio 2007 l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto applicabile, in base alla disciplina vigente prima del 1/2/2008, il meccanismo del reverse charge anche nei rapporti che i terzi affidatari dei lavori intrattenevano con il contraente generale (a condizione che entrambi

svolgersero un'attività rientrante nel settore edile). Nella citata risoluzione l'Agenzia aveva precisato che tale contratto costituisce una tipologia di contratto di appalto pubblico. All'interno di tale schema contrattuale il contraente generale svolge il ruolo di appaltatore e può eseguire i lavori direttamente o mediante affidamento a soggetti terzi: i relativi rapporti contrattuali che ne scaturiscono, di conseguenza, devono essere inquadrati nel contratto di subappalto. Quindi, dal contratto di appalto principale (tra il committente-aggiudicatore ed il contraente generale-appaltatore) derivano gli eventuali contratti di subappalto con i quali l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di tutta o di parte dell'opera. Dal 1/2/2008 con la modifica introdotta con la legge finanziaria le prestazioni derivanti da tali contratti di subappalto saranno escluse dal reverse charge e dovranno quindi essere fatturate normalmente con applicazione dell'iva.

**Art.1, comma 164: responsabilità solidale dell'acquirente dell'immobile per iva evasa e sanzioni**

Viene previsto che in caso di indicazione nell'atto di vendita di un immobile (fabbricato o terreno) e nella relativa fattura di un prezzo diverso da quello effettivo, l'acquirente, anche se soggetto senza partita iva, è responsabile in solido con il venditore per il pagamento dell'iva relativa al maggior prezzo e della relativa sanzione (dal 100% al 200% della maggiore iva). L'acquirente che non acquisti l'immobile per motivi aziendali o professionali per evitare tale responsabilità solidale può regolarizzare la violazione entro 60 giorni dalla data del contratto versando la maggiore iva dovuta e presentando all'Ufficio delle Entrate una copia della relativa attestazione il pagamento e delle fatture oggetto di regolarizzazione.

Se l'immobile viene invece acquistato per motivi aziendali o professionali l'acquirente può ricorrere all'ordinaria forma di regolarizzazione prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 471/1997 in caso di mancato ricevimento della fattura o di ricevimento di fattura irregolare (autofattura, versamento dell'IVA, presentazione all'Ufficio delle Entrate dell'autofattura in duplice copia ecc.).

**Art.1, comma 168: per i distributori di carburanti prorogata la deduzione forfetaria**

È prorogata al 2007 la deduzione forfetaria prevista dall'art. 21, Legge n. 448/98 a favore dei distributori di carburanti indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato.

**Art.1, comma 169: per gli autotrasportatori prorogato il recupero del contributo SSN pagato con i premi assicurativi**

Gli autotrasportatori possono recuperare le somme versate nel 2007 a titolo di contributo SSN con i premi di assicurazione per la responsabilità civile dovuti per i veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate omologati ai sensi della Direttiva 91/952/CEE (Euro 2). Il recupero delle suddette somme avviene mediante compensazione dei versamenti da effettuare con modello F24 nel 2008, per un massimo di 300 euro per ciascun veicolo. L'importo così recuperato non è tassato né ai fini irpef/ires, né ai fini irap.

**Art.1, comma 170: per gli autotrasportatori prorogata la deduzione forfetaria per trasporti effettuati anche nel comune**

Anche per il 2007 la deduzione forfetaria per spese non documentate prevista dall'art. 66, comma 5, del DPR 917/1986 a favore degli autotrasportatori di merci in conto terzi è riconosciuta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa. In tal caso la deduzione spetta nel limite del 35% dell'importo previsto per i trasporti effettuati nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

### **Art.1, commi 171, 176, 177 e 275: novità in agricoltura**

L'aliquota irap applicabile ai soggetti che operano nel settore agricolo viene confermata anche per il 2007 nella misura **dell'1,9%**. Per il 2008 invece l'aliquota passa al 3,75%.

Sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi. Nel caso in cui la produzione per conto terzi avviene in serra, affinché sia tassata come attività produttiva di reddito agrario occorre che la superficie destinata alla produzione non ecceda il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste.

Le società di persone o srl assimilate agli imprenditori agricoli (perché sono costituite da imprenditori agricoli ed esercitano esclusivamente attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci), possono optare per la determinazione del reddito applicando il coefficiente di redditività del 25%.

Modificando la lett. e) del comma 3-bis dell'art. 9, DL n. 557/93 viene previsto che le costruzioni strumentali destinate all'agriturismo vengono considerate costruzioni rurali purchè tale attività sia svolta in conformità alla legge di riforma della disciplina sull'agriturismo (L. 96 del 20/2/2006).

### **Art.1, commi 197 e 198: contributi ai fondi sanitari**

Cambia la disciplina relativa ai contributi versati ai fondi integrativi del SSN. Pur permanendo il limite massimo complessivo di €3.615,20 affinché i contributi versati direttamente siano deducibili dal reddito complessivo (in base all'art. 10, comma 1, lettera e-ter del DPR 917/1986) e quelli pagati dal datore di lavoro a enti aventi esclusivamente finalità assistenziale sanitaria non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente (in base all'art. 51, comma 2, lettera a del DPR 917/1986), viene previsto che tali fondi **debbano erogare prestazioni in ambiti di intervento che verranno individuati con un apposito decreto** ministeriale. Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto viene prorogata la disciplina che fissa a €3.615,20 il limite di esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei contributi versati dal datore a casse o enti aventi esclusivamente finalità assistenziale sanitaria. È inoltre confermata la deducibilità dei contributi versati per i familiari a carico per la parte non dedotta dagli stessi.

### **Art.1, comma 201: detrazione spese frequenza asili nido anche per il 2007**

Anche sulle spese sostenute nel 2007 dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido è riconosciuta una detrazione d'imposta nella misura del **19%**. L'importo della detrazione non può però superare **120 euro per ciascun figlio**.

### **Art.1, comma 202: innalzato a €4.000 l'importo massimo degli interessi detraibili sui mutui**

Dal 2008 (e quindi con effetti su Unico/2009 che verrà presentato il prossimo anno) viene innalzato da 3.615,20 a **4.000 euro** il limite massimo di spesa su cui spetta la detrazione irpef del **19%** con riferimento agli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale.

### **Art.1, comma 203: esenzione gli per invalidi dalla tassa sulle utenze telefoniche dei cellulari**

E' estesa ai non udenti l'esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa sui telefonini, esenzione già prevista per gli invalidi con perdita di entrambi gli arti inferiori e per i non vedenti.

### **Art.1, comma 204: redditi dei lavoratori transfrontalieri**

Fino al 2010 il reddito da lavoro dipendente dei residenti in Italia che si recano a lavorare all'estero in zone di frontiera è assoggettato a tassazione per l'importo eccedente 8.000 euro.

### **Art.1, comma 205: imposta di bollo per la presentazione telematica della comunicazione unica**

Se la "comunicazione unica" viene presentata dalle imprese individuali in via telematica l'imposta di bollo dovuta viene ridotta da 42,00 a **17,50 euro**.

Si ricorda che la comunicazione unica consente con un unico adempimento di assolvere i diversi obblighi amministrativi previsti per l'avvio dell'impresa (iscrizione al Registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali). Può essere utilizzata facoltativamente dal 19/2/2008, mentre dal 20/8/2008 diventa obbligatoria e dovrà essere utilizzata anche per comunicare la cessazione dell'attività o le variazioni della stessa.

### **Art.1, comma 207: per i docenti detrazione irpef del 19% sulle spese di aggiornamento**

Per l'anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, spetta una detrazione irpef del 19% per le spese sostenute e rimaste a carico per l'autoaggiornamento e per la formazione. Tale detrazione si applica su un limite massimo di spesa di **500 euro** (di conseguenza la misura massima della detrazione spettante è di **95 euro**).

### **Art.1, commi da 209 a 214: obbligo di fatturazione elettronica alla Pubblica Amministrazione**

Con decreto interministeriale del Ministero delle Finanze e di quello della Funzione Pubblica verrà previsto il termine di decorrenza dell'obbligo di emettere, trasmettere, conservare e archiviare le fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato e con gli enti pubblici nazionali esclusivamente in forma elettronica. Decorso 3 mesi da tale termine le Amministrazioni interessate non potranno accettare fatture cartacee, subordinando i pagamenti alla ricezione della relativa fattura elettronica.

### **Art.1, commi 215 e 216: rimborso infrannuale iva solo con istanza telematica**

L'istanza per il rimborso o la compensazione infrannuale dell'iva di cui all'art. 38 bis, DPR n. 633/72 andrà inviata esclusivamente in via telematica a partire dal termine che verrà stabilito con apposito decreto.

### **Art.1, commi da 217 a 220: modifiche in tema di presentazione delle dichiarazioni fiscali**

Viene posticipato al 31 luglio il termine per la presentazione del mod. 770 ordinario mentre per la presentazione del mod. 770 semplificato viene confermata la scadenza del 31 marzo (di cui peraltro, con riferimento al mod.770/2008, un comunicato dell'Agenzia delle entrate del 14/1/2008 ha annunciato la proroga al 30/4/2008).

Le dichiarazioni dei redditi e irap di persone fisiche, società di persone ed equiparate devono essere presentate entro il 31 luglio esclusivamente in via telematica. Solo i contribuenti che non possono utilizzare il mod. 730 in quanto non possiedono redditi da lavoro o pensione sono esonerati dall'obbligo di invio telematico.

Le persone fisiche non titolari di reddito di lavoro autonomo o d'impresa possono presentare la dichiarazione dei redditi, oltre che in via telematica, anche inviando dall'estero una raccomandata o un altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.



I soggetti che non devono presentare la dichiarazione dei redditi possono scegliere la destinazione dell'8 per mille irpef presentando un apposito modello o il CUD presso un ufficio postale ovvero per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato).

**Art.1, comma 223: importo minimo per il versamento, il rimborso o la compensazione delle imposte**

L'importo minimo di 12 euro stabilito dall'art.1, comma 137 della L.266/2005 per il versamento e il rimborso delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, compreso il mod. 730, viene esteso anche alla compensazione che così non sarà più possibile per gli importi a credito da dichiarazione annuale inferiori a 12 euro. Per l'invio dei modelli 730 con importi a credito debito inferiori a 12 euro torna a spettare al soggetto che presta assistenza fiscale o al sostituto d'imposta il compenso da parte dell'amministrazione finanziaria.

**Art.1, commi da 228 a 232:credito d'imposta per gli interventi contro il compimento di atti illeciti**

Per il 2008 il 2009 e il 2010, è concesso alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e a quelle di somministrazione di alimenti e bevande un credito d'imposta pari all'**80%** del costo sostenuto per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza. Tale credito:

- spetta fino ad un importo annuo massimo di **3.000 euro**;
- non è cumulabile con altre agevolazioni;
- deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi;
- può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 per il pagamento di imposte e contributi;
- non è soggetto alle imposte sui redditi nè all'irap;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (ossia non riduce la quota deducibile degli interessi passivi delle imprese soggette all'irpef) e 109, comma 5, del DPR 917/1986 (ossia non riduce la quota deducibile delle spese su cui spetta il credito);
- spetta secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze fino al raggiungimento del limite complessivo annuo di 10 milioni di euro;
- può essere fruito esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola **de minimis**.

Con decreto del Ministro delle Finanze del 6/2/2008 sono state fissate le modalità di attuazione dell'agevolazione.

**Art.1, commi da 233 a 237: credito d'imposta per i rivenditori di generi di monopolio**

Per il 2008 il 2009 e il 2010, è concesso agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa un credito d'imposta pari all'**80%** delle spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni. Tale credito:

- spetta fino ad un importo annuo massimo di **1.000 euro**;
- non è cumulabile con altre agevolazioni;
- deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi;
- può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 per il pagamento di imposte e contributi;
- non è soggetto alle imposte sui redditi nè all'irap;

- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (ossia non riduce la quota deducibile degli interessi passivi delle imprese soggette all'irpef) e 109, comma 5, del DPR 917/1986 (ossia non riduce la quota deducibile delle spese su cui spetta il credito);
  - spetta secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze fino al raggiungimento del limite complessivo annuo di 5 milioni di euro;
  - può essere fruito esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola **de minimis**.
- Con decreto del Ministro delle Finanze del 6/2/2008 sono state fissate le modalità di attuazione dell'agevolazione.

**Art.1, commi da 252 a 255: studi di settore e controlli selettivi**

Viene confermato quanto già disposto con il DL 81/2007, ossia che gli indicatori di normalità economica approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2007 costituiscono delle presunzioni semplici in quanto ai fini dell'accertamento l'Agenzia delle entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione di tali indici e non può procedere ad accertamenti automatici nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti da detti indicatori.

Viene previsto che i criteri selettivi per l'accertamento, anche in base agli studi di settore, siano rivolti prioritariamente ai soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che operano in conto terzi per almeno il 90% e, con riferimento all'accertamento iva per il quinquennio 2008-2012, i controlli siano concentrati per una quota da determinarsi sui soggetti che hanno detratto l'iva relativa all'acquisto e utilizzo dei cellulari in misura superiore al 50%.

**Art.1, comma 261 lett. a) e 264: esclusione di alcuni servizi dalla disciplina dell'autoconsumo**

L'imprenditore che usi per motivi personali o familiari i seguenti beni o ne consenta l'uso gratuito da parte dei dipendenti non è soggetto alle norme sull'autoconsumo che impongono di assoggettare ad iva il valore normale delle prestazioni:

- veicoli a motore per i quali in sede di acquisto, anche in leasing o noleggio, l'iva è stata detratta al 40% (novità applicabile **dal 28/6/2007**);
- telefoni cellulari per i quali in sede di acquisto l'iva è stata detratta in misura non superiore alla quota di utilizzo per fini aziendali (novità applicabile **dall'1/1/2008**).

**Art.1, comma 261 lett. b) e 264: esenzione per alcune particolari prestazioni effettuate da consorzi**

**Dal 1/7/2008** tra le operazioni esenti vengono inclusi anche i servizi effettuati da consorzi, società consortili e cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti che nel triennio solare precedente hanno avuto un pro-rata di detraibilità iva non superiore al 10%, quando tali servizi sono effettuati confronti dei consorziati o soci e per corrispettivi non superiori ai costi imputabili alle prestazioni stesse.

**Art.1, comma 261 lett. c) e d) e 264: rilevanza del valore normale per l'assoggettamento ad iva di alcune operazioni**

**Dal 1/3/2008** nei seguenti casi viene previsto che la base imponibile è determinata in base al valore normale se il corrispettivo è inferiore a tale valore (valore che se i beni o le prestazioni non rientrano nell'attività propria dell'impresa, in deroga ai criteri ordinari va determinato in base al prezzo d'acquisto degli stessi):

- operazioni effettuate tra società controllate o collegate nei confronti di soggetti che applicano il pro-rata di detraibilità iva;

- messa a disposizione da parte del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti di veicoli stradali a motore e di cellulari, comprese le relative prestazioni di gestione (in tal caso il valore normale con riferimento all'uso dei veicoli aziendali è pari al 30 % dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI, senza escludere le somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell'imposta sul valore aggiunto compresa in detto importo).

**Art.1, comma 261 lett. c) e 264: base imponibile per la cessione dei beni acquistati con detraibilità iva limitata**

Da 1/3/2008, ai sensi dell'art.13, comma 3 lettera c) del DPR 633/1972, come modificato dalla legge finanziaria in commento, la vendita di beni a detraibilità iva limitata va assoggettata ad iva per la quota corrispondente alla percentuale detratta in fase di acquisto, in conformità all'orientamento più volte espresso dalla Corte di Giustizia UE.

Si segnala che con la circolare n.55 del 12/10/2007 l'Agenzia delle Entrate, con riferimento alla cessione di veicoli aziendali o professionali, aveva già fornito dei chiarimenti (sintetizzati nella seguente tabella) conformi all'orientamento UE sull'applicazione dell'iva in caso di rivendita di veicoli acquistati con detrazione parziale dell'iva, prevedendo per le cessioni avvenute dopo il 13/9/2006 l'applicazione dell'iva solo sulla parte del corrispettivo di vendita proporzionale alla percentuale detratta o chiesta a rimborso (40% per gli acquisti avvenuti dal 27/6/2007 in poi).

DATA D'ACQUISTO	IVA DETRATTA	DATA DI VENDITA	IVA SULLA CESSIONE
Prima del 1/1/2001	Iva totalmente indetraibile	irrilevante	Esente da iva ai sensi dell'art.10 n.27 quinquies DPR 633/1972
Dall'1/1/2001 al 31/12/2002	10%	irrilevante	Va assoggettato ad iva il 10% della base imponibile, ai sensi dell'art.30, comma 5 L.388/2000
Dall'1/1/2003 al 31/12/2005	10% senza che per il veicolo sia stato chiesto il rimborso forfetario della maggiore iva	irrilevante	Va assoggettato ad iva il 10% della base imponibile ai sensi dell'art.30, comma 5 L.388/2000
	10% con richiesta di rimborso forfetario della maggiore iva detraibile relativa all'acquisto	Entro il 13/9/2006	Nell'istanza di rimborso andava applicata l'iva sull'intero corrispettivo attraverso una variazione in aumento calcolata sul 90% della base imponibile (quota non assoggettata ad iva al momento della vendita del veicolo)
	10% con richiesta di rimborso forfetario della maggiore iva detraibile relativa all'acquisto	Dopo il 13/9/2006	Va assoggettato ad iva il 40% della base imponibile
Dall'1/1/2006 al 13/9/2006	15% senza che per il veicolo sia stato chiesto il rimborso forfetario della maggiore iva	irrilevante	Va assoggettato ad iva il 15% della base imponibile ai sensi dell'art.30, comma 5 L.388/2000
	15% con richiesta di rimborso forfetario della maggiore iva detraibile relativa all'acquisto	Entro il 13/9/2006	Nell'istanza di rimborso andava applicata l'iva sull'intero corrispettivo attraverso una variazione in aumento calcolata sull'85% della base imponibile (quota non assoggettata ad iva al momento della vendita del veicolo)
	15% con richiesta di rimborso forfetario della maggiore iva detraibile relativa all'acquisto	Dopo il 13/9/2006	Va assoggettato ad iva il 40% della base imponibile
Dal 14/9/2006 al 26/6/2007	Iva detratta in base al criterio di ineranza (in proporzione all'utilizzo aziendale)	irrilevante	Va assoggettata ad iva solo la parte di corrispettivo di vendita proporzionale alla percentuale detratta
Dal 27/6/2007 in poi	40%	irrilevante	Va assoggettato ad iva il 40% della base imponibile

In sede di fatturazione della vendita di un veicolo acquistato con iva parzialmente detraibile, tenuto conto che normalmente la vendita del veicolo viene concordata ad un prezzo comprensivo d'iva, per

ottenere, partendo da tale somma (prezzo totale concordato già comprensivo d'iva), l'importo da assoggettare al 20% possono essere utilizzate le seguenti formule:

Iva detratta sull'acquisto	Importo su cui applicare il 20% d'iva A	Importo non soggetto ad iva B	Tot. fattura (prezzo concordato)
10%	Prezzo concordato x 10:102	Prezzo concordato x 90:102	A + (20/100) x A + B
15%	Prezzo concordato x 15:103	Prezzo concordato x 85:103	
40%	Prezzo concordato x 40:108	Prezzo concordato x 60:108	

**Art.1, comma 261 lett. e), 255 e 264: modifiche alla detrazione iva su veicoli, telefoni ed altri beni o servizi a detraibilità limitata**

Vengono apportate le seguenti modifiche all'art.19-bis 1 del DPR 633/1972 che disciplina i casi in cui la detrazione dell'iva è soggetta a limitazioni in relazione alla natura di determinati beni o servizi.

**VEICOLI STRADALI A MOTORE**

Dal 28/6/2007 (data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea dell'autorizzazione comunitaria ad introdurre la detrazione limitata al 40% per l'iva sulle spese relative ai veicoli aziendali) per i veicoli a motore adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg con non più di otto posti a sedere, escluso quello del conducente, diversi dai trattori agricoli o forestali, viene prevista la detrazione dell'iva nella misura del **40%** in relazione alle seguenti spese:

- **acquisto, importazione, leasing, noleggio** e simili;
- acquisto e importazione dei relativi **componenti e ricambi**;
- prestazioni di **impiego, custodia, manutenzione, riparazione** e simili (compresi pedaggi autostradali);
- acquisto e importazione di **carburanti e lubrificanti**.

Tale regole non valgono per i seguenti veicoli sulle cui spese l'IVA **continua ad essere totalmente detraibile**:

- per i veicoli utilizzati non in modo promiscuo ma esclusivamente nell'attività aziendale o professionale;
- per i veicoli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa (concessionari, società di leasing o noleggio ecc..)
- per i veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio.

Le suddette regole non valgono neanche per le moto di cilindrata superiore a 350 cc, su cui permane la totale indetraibilità dell'iva tranne nel caso in cui siano oggetto dell'attività propria dell'impresa.

**Ai fini delle imposte dirette** si ricorda che per i veicoli aziendali e professionali a deducibilità limitata, di cui all'art. 164 del TUIR (autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori) dal 2007 valgono le seguenti percentuali di deducibilità previste dal DL 81 del 2/7/2007 (decreto sul "tesoretto"), fermi restando i limiti di rilevanza fiscale (per gli acquisti: € 18.075,99 per autovetture ed autocaravan, €4.131,66 per motocicli e €2.065,83 per ciclomotori; per i leasing e i noleggi i seguenti limiti da rapportare a giorni: € 3.615.20 per autovetture ed autocaravan, € 774,69 per motocicli e €413,17 per ciclomotori).

- **40%** per la generalità delle imprese con l'esclusione degli agenti e rappresentanti di commercio per i quali è confermata la percentuale di deducibilità **dell'80%**;
- **40%** per i lavoratori autonomi, con deducibilità consentita limitatamente ad un solo veicolo;
- **90%** per le auto date in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (per queste in capo ai dipendenti viene tassato il fringe benefit calcolato nella misura del 30% dell'importo del costo chilometrico calcolato sulla base delle tariffe ACI per una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km).

## **TELEFONI CELLULARI**

Dall'1/1/2008 l'IVA relativa all'acquisto e utilizzo di telefoni cellulari è detraibile secondo l'uso effettivo nell'attività aziendale o professionale ossia in base all'ordinario criterio di inerenza (che richiede la determinazione dell'iva detraibile secondo criteri oggettivi coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati) dato che è stata soppressa la disposizione che prevedeva l'indetraibilità del 50% dell'iva relativa alle suddette spese.

Per chi applica la detrazione in misura superiore al 50% viene però prevista la possibile inclusione nelle liste di controllo selettivo da parte degli uffici finanziari.

**Ai fini delle imposte dirette** si ricorda che la legge 296/2006, nei commi da 401 a 403 dell'art.1 ha previsto sia per le imprese che per i professionisti la deducibilità nella misura dell'80% delle spese per acquisto e uso di telefoni, senza più distinzioni tra telefoni fissi e cellulari con l'eccezione dei cellulari degli autotrasportatori che continuano ad essere deducibili al 100% ai fini delle imposte dirette e dell'irap nei limiti di un apparecchio per ciascun automezzo.

### **Art.1, comma 265: accertamenti sulle vendite di immobili avvenute prima del 4/7/2006**

L'art. 35 del DL 223/2006 entrato in vigore il 4/7/2006 ha previsto che per le cessioni di immobili e relative pertinenze gli uffici dell'Agenzia delle Entrate possono accertare un maggior corrispettivo anche sulla base del valore normale dei predetti beni. Viene ora precisato che per gli atti formati prima del 4/7/2006 il valore normale vale come presunzione semplice ai fini dell'accertamento di un maggior corrispettivo (l'Amministrazione Finanziaria deve cioè dotarsi di ulteriori mezzi di prova per procedere all'accertamento).

### **Art.1, commi da 266 a 268: irrilevanti ai fini fiscali le attività dei gruppi d'acquisto solidali**

Ai fini iva e delle imposte sui redditi non si considerano commerciali le attività svolte dai gruppi di acquisto solidale ossia dalle associazioni senza scopo di lucro costituite al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.

### **Art.1, comma 270: sanatoria per elenchi clienti/fornitori presentati in ritardo entro il 15/11/2007**

Si considerano valide anche le trasmissioni degli elenchi dei clienti e fornitori relativi al 2006 effettuate entro il termine del 15/11/2007 da parte dei soggetti che avrebbero dovuto trasmetterli entro il 15/10/2007 (contribuenti in contabilità ordinaria per obbligo tenuti alle liquidazioni mensili).

### **Comma 271: trasmissione telematica dei corrispettivi**

Viene prorogata al **1° gennaio 2009** la data a decorrere dalla quale i registratori di cassa immessi sul mercato devono consentire la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, obbligo attualmente sospeso.

### **Art.1, comma 272: liquidazione irpef a tassazione separata su alcune indennità**

L'art.37, comma 43, del DL 223/2006 ha previsto che gli importi inferiori a **100 euro** risultanti dalla liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'irpef sui redditi soggetti a tassazione separata per arretrati per prestazioni di lavoro dipendente corrisposti dall'1/1/2004 e per indennità di fine rapporto o altre indennità equipollenti o prestazioni pensionistiche, corrisposte

all'1/1/2003 non vadano né riscossi (in caso di imposta a debito del contribuente) né rimborsati (in caso di imposta a credito). Ora tale previsione viene estesa anche alle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, alle indennità di mobilità e al trattamento di integrazione salariale sempre pagati a partire dal 1/1/2004.

**Art.1, commi 282 e 283: ancora modifiche per gli apparecchi e congegni da gioco lecito**

Viene previsto che gli apparecchi e congegni da gioco lecito con vincite in denaro di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del TULPS, messi in esercizio dall'1.1.2008 dovranno essere dotati dell'attestato di conformità alle vigenti disposizioni rilasciato dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato e dovranno presentare, insieme all'elemento aleatorio, "elementi di abilità che consentano al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco".

**Art.1, comma 284: credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate**

Viene previsto un credito d'imposta, per il periodo 2008-2013, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise nelle aree svantaggiate ammesse alle deroghe previste a livello comunitario. L'agevolazione subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

**Art.1, comma 309: detrazione irpef per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico**

Per l'anno 2008 viene riconosciuta una detrazione irpef del **19%** per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Tale detrazione si applica su un limite massimo di spesa di **250 euro** (di conseguenza la misura massima della detrazione spettante è di **48 euro**). La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse dei familiari a carico.

La detrazione non spetta se le spese stesse sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo (per esempio dai redditi d'impresa o professionali).

**Art.1, commi 322 e 324: contributo su interessi per mutui per recupero di immobili di centri storici**

Viene prevista l'emanazione di un decreto che definirà modalità e criteri per l'erogazione di un contributo pari all'importo degli interessi dovuti su mutui ventennali fino a 300.000 euro stipulati con banche convenzionate con il Ministero delle Finanze per il restauro e ripristino funzionale di immobili situati nel centro storico di comuni con meno di 100.000 abitanti

**Art.1, commi da 363 a 366: dovranno essere memorizzate le operazioni dei distributori automatici**

Le singole operazioni effettuate tramite distributori automatici **dall'1/1/2009** dovranno essere memorizzate su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio con modalità, criteri e tempi che verranno definiti con apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate, anche per quanto riguarda la trasmissione in via telematica dei dati inerenti le suddette operazioni. Per gli apparecchi già immessi sul mercato alla data del 1/1/2009 la norma entra in vigore dal **30/7/2009**. In attesa dell'entrata in vigore di tale disposizione viene previsto che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza destinino una quota dei controlli sui soggetti che effettuano operazioni per mezzo di distributori automatici.

**Art.2 comma 513: prorogato il contributo per l'acquisto del computer da parte dei collaboratori**

Viene esteso alle spese sostenute entro il 31/12/2008 il contributo per l'acquisto di un personal computer nuovo da parte di collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto.

Si segnala che con decreto del Ministero delle Finanze dell'8/6/2007, con riferimento agli acquisti avvenuti nel 2007 era stato previsto che potevano accedere al contributo i cittadini italiani residenti in Italia di età non superiore a 25 anni con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o un contratto di lavoro a progetto. I rivenditori informatici potevano aderire all'iniziativa iscrivendosi in un sito internet creato ad hoc all'interno del portale [www.tesoro.it](http://www.tesoro.it), e riducendo di 200 euro, a titolo di contributo, il prezzo complessivo di acquisto del PC, iva inclusa.

**Art. 2 commi da 539 a 548: credito d'imposta per incremento occupazionale nelle aree svantaggiate**

Viene previsto un credito d'imposta per gli anni 2008, 2009 e 2010 di €333 mensili per ciascun lavoratore assunto (€416 se lavoratrice donna "svantaggiata" ex art. 2, lett. f, Regolamento CE n. 2204/2002) per i datori di lavoro che nel 2008 incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle aree "svantaggiate" delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammesse alle deroghe previste a livello comunitario. L'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

**Art.3 commi da 5 a 11: destinazione del 5 per mille dell'IRPEF 2008**

Anche per l'anno 2008 è possibile destinare una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF alle seguenti finalità:

- a) sostegno del volontariato, di ONLUS, di associazioni e fondazioni (tra cui anche le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, come precisato dal DL 159 del 1/10/2007 collegato alla finanziaria);
- b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- c) finanziamento della ricerca sanitaria.